SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

544ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1983

Presidenza del presidente MORLINO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Apposizione di nuove firme 4

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

Assegnazione 4

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 3

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale » **(2127)**:

PRESIDENTE 5
MANCINO (*DC*), *relatore* 5

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » **(2130)**:

PRESIDENTE 6
PAVAN (*DC*), *relatore* 6

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 » **(2133)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 14
* BERTI (*PCI*) 16
MAFFIOLETTI (*PCI*) 15
MANCINO (*DC*) 12
MODICA (*PCI*) 6
* RASTRELLI (*MSI-DN*) 11, 16
SAPORITO (*DC*), *relatore* 6
* SPADACCIA (*Misto-PR*) 9
STEFANI (*PCI*) 14
VENANZETTI (*PRI*) 10

Votazione a scrutinio segreto 16

Discussione e approvazione:

« Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina » **(1893)**, d'iniziativa del deputato Gargani (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

CIOCE (*PSDI*), *relatore* 18
DI MARINO (*PCI*) 20
FILETTI (*MSI-DN*) 19
GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 18
ROCCAMONTE (*PSDI*) 21

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso » **(1963)**, d'iniziativa del senatore Di Lembo e di altri senatori:

CIOCE (*PSDI*), *relatore* . . . . . *Pag.* 24
DI LEMBO (*DC*) 23
FILETTI (*MSI-DN*) 25
GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 26
* GRAZIANI (*PCI*) 26
IANNARONE (*PCI*) 22
LOMBARDI (*DC*) 25

« Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari » **(181-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati a seguito dell'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri con un disegno di legge di iniziativa del deputato Conte Carmelo*):

DI LEMBO (*DC*), *relatore* 33
FILETTI (*MSI-DN*) 27
GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 33
* GRAZIANI (*PCI*) . . . . . *Pag.* 29
JANNELLI (*PSI*) 33, 34
SICA (*DC*) 30

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 5

GOVERNO

Trasmissione di documenti 4

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 36, 37
Interrogazioni già assegnate a Commissioni permanenti da svolgere in Assemblea . 36

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 18 GENNAIO 1983 . . . 41

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente MORLINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bevilacqua per giorni 10, D'Arezzo, Degola, Della Porta, Lavezzari e Macario per giorni 1, Monsellato e Novellini per giorni 2, Recupero per giorni 1, Ripamonti per giorni 10, Taviani e Vernaschi per giorni 20, Vettori per giorni 1.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3785. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (2139) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 683. — « Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968 » (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 3448. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica dell'allegato allo statuto della Scuola europea del 12 aprile 1957 relativo al regolamento della licenza liceale europea, firmato a Lussemburgo il 19 giugno 1978 » (2145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 3500. — « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978 » (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 12 gennaio 1983, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2138).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA, BUZIO, CIOCE e MARTONI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 23 maggio 1956, n. 515, sulle norme per i concorsi ad agente di cambio » (2140);

FALLUCCHI, ORIANA, MARGOTTO, PINNA, PALA, DE ZAN, FINESTRA e SIGNORI. — « Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana » (2141);

MURMURA. — « Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati » (2142);

MURMURA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 1283 del codice civile, in materia di anatocismo » (2143).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

P R E S I D E N T E . I senatori Barin, Lombardi e Ferrari-Aggradi hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: JERVOLINO RUSSO ed altri. — « Estensione dell'indennità giornaliera di maternità alle coltivatrici dirette, alle artigiane ed alle esercenti attività commerciali » (1964).

Disegni di legge, assegnazione

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per le procedure espropriative concernenti la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (2132) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

— in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SICA ed altri. — « Modifiche alle norme sui concorsi per la nomina a notaio » (2109), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione » (1895), previo parere della 8ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

CENGARLE ed altri. — « Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del distintivo d'onore di "Volontario della Libertà" » (2117), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

POLLASTRELLI ed altri. — « Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle attività svolte da associazioni aventi finalità sportive, culturali, politiche, assistenziali, religiose, sindacali e di categoria, semprechè siano conformi alle loro finalità istituzionali » (2112), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

GROSSI ed altri. — « Norme di indirizzo alle Regioni per l'attuazione dei servizi di salute mentale ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 » (2103), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del professor Riccardo Bauer » (2062).

Governo, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . La Presidenza del Consiglio dei Ministri — per conto del garante dell'attuazione della legge 5 agosto

1981, n. 416 — ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge citata, copia della comunicazione in data 25 novembre 1982, con relativi allegati, del garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 gennaio 1983, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19, paragrafi 5 e 6 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, emendata nel 1946 e approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, ha trasmesso i seguenti testi adottati dalla Conferenza internazionale di lavoro nella sua 68ª sessione, tenutasi a Ginevra dal 2 al 23 giugno 1982:

Convenzione n. 157, concernente l'Istituzione di un sistema internazionale di conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale;

Convenzione n. 158 e Raccomandazione n. 166, concernenti la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro;

Protocollo relativo alla Convenzione n. 110 sulle piantagioni, 1958.

I testi anzidetti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 5 gennaio 1983, ha trasmesso il rapporto ISFOL 1982 sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale in Italia e sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro, di cui all'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Tale rapporto sarà inviato alla 11ª Commissione permanente.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il presidente dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia, ha trasmesso, con lettera in data 29 dicembre 1982, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto medesimo nel corso del 1982 e sui programmi per l'anno 1983.

Tale documentazione sarà trasmessa alla 7ª Commissione permanente.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale » (2127);

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2130);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 » (2133)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine a tre disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: « Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N C I N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una disposizione a carattere generale riguardante l'imposta locale sui redditi, che continua ad essere applicata fino al 31 dicembre 1983 con l'aliquota unica del 15 per cento. Nel secondo comma dell'articolo 1, egualmente per l'anno 1983, alla Regione siciliana continua ad essere attribuito un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi. Sono poi prorogati, per il 1983, gli importi da corrispondere per la tassa erariale di circola-

zione ed è confermata, per l'anno 1983, l'addizionale straordinaria dell'8 per cento secondo modalità che sono contenute nell'articolo 1.

Su questo decreto-legge vi è stata discussione in Commissione affari costituzionali e, con la sola astensione del Movimento sociale italiano, è stato espresso parere favorevole alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2127. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

P A V A N , *relatore*. Signor Presidente, trattasi della trasformazione in sovrimposta della diminuzione del prezzo medio della benzina e dei prodotti petroliferi. La 1ª Commissione ha deciso all'unanimità di proporre un parere favorevole, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2130. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, si tratta della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

La 1ª Commissione ha registrato un dibattito molto serrato e differenti posizioni, che sono state poi precisate con votazione separata di alcuni articoli del decreto-legge. A maggioranza la Commissione propone all'Aula di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Faccio presente e ribadisco, tuttavia, che in Commissione abbiamo votato articolo per articolo e che, quindi, per alcuni articoli vi è stata una diversità di votazione da parte dei Gruppi politici.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, ai sensi dell'articolo 78, quarto comma, del Regolamento, sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente può prendere la parola un senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che se la questione di urgenza e di necessità si limitasse alla determinazione da parte dello Stato all'inizio del 1983 — in vista dell'approvazione dei bilanci comunali e provinciali, che per legge devono essere approvati entro il 31 marzo — della quantità dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali, sarebbe assai difficile contestare che i requisiti dell'urgenza e della necessità, per l'appunto, sussistono, in quanto in una finanza locale che ormai è divenuta per la sua maggior parte una finanza di trasferimento, è ben chiaro che senza conoscere l'entità di questo trasferimento è assolutamente impossibile fare qualsiasi previsione. Però, se rileggiamo l'articolo 77 della Costituzione, vediamo che questo articolo non usa soltanto i termini « di necessità e di urgenza », ma ci ricorda che si deve trattare di casi « straordinari » di necessità e di urgenza. Ebbene, possiamo dire noi che la necessità

e l'urgenza, di fronte a cui ci si trova oggi per la formazione dei bilanci degli enti locali, rappresenti un caso « straordinario », quando ormai dal 1977, per la incapacità delle varie formazioni politiche che nel nostro paese hanno retto la maggioranza di Governo, non si riesce a passare dal regime della decretazione annuale ad una sistemazione definitiva, sia pure in un definito arco poliennale, della legislazione in materia di finanza locale?

Possiamo dire che sia questo un caso straordinario, quando il Parlamento aveva iniziato con impegno la discussione di un progetto che avrebbe consentito, almeno per un arco triennale, di regolare i problemi della finanza locale, prescindendo dal ricorso al solito decreto d'urgenza varato all'ultimo momento? Oppure non sono questi risultati voluti, se non inconsciamente subiti, da parte di quelle forze politiche responsabili del marasma che contrassegna la vita del nostro paese negli ultimi tempi? Non siamo di fronte ad un caso straordinario! Siamo di fronte ad un caso voluto, previsto e premeditato e desidero sottolinearlo perchè già la circostanza della non ricorrenza di uno dei termini che la Costituzione ha indicato per l'uso della decretazione d'urgenza, vale a dire il carattere straordinario dei casi che si debbono affrontare, dimostra che le responsabilità politiche che hanno determinato questa situazione hanno già cominciato ad incidere abbastanza profondamente su aspetti essenziali inerenti ai corretti rapporti tra le istituzioni e in particolare tra il Governo e il Parlamento, su regole fondamentali del gioco democratico.

Queste sono le conclusioni cui si giunge in conseguenza di un certo modo di gestire la vita politica nazionale. Ora, di fronte ad un guasto che, ripeto, non è straordinario, non è dovuto a circostanze fortuite e imprevedibili, ma è un guasto voluto, provocato e premeditato, non ci si limita, come avrebbe dovuto fare il Governo, a rimediare con la decretazione semplicemente per consentire la formazione dei bilanci comunali, determinando la precisa misura dei trasferimenti statali ai bilanci locali; non ci si limita a questo, ma si vuole approfittare di queste condizioni « straordinarie » (tra virgolette), provocate e premeditate, per costringere il Parlamento e le forze politiche, quelle stesse forze politiche di maggioranza che fossero eventualmente contrarie a questa o a quell'altra delle bislacche norme frettolosamente varate in questi decreti, ad ingoiare comunque, sotto il profilo dell'emergenza e dell'urgenza, soluzioni affrettate e sbagliate di problemi che richiederebbero ben più meditata valutazione.

Il Governo, lo ripeto, poteva limitarsi a fissare l'entità del trasferimento e quanto al resto, in attesa delle leggi organiche che erano già all'esame del Parlamento, poteva limitarsi a prorogare il dispositivo già in vigore per il 1982. Non si è fatto questo, perchè si è voluto stabilire il trasferimento in termini monetari a livello della stessa somma del 1982, il che rende evidente che in termini reali non si è voluto assicurare il mantenimento dei precedenti livelli di erogazione nemmeno nei limiti di quell'incremento del 13 per cento rispetto alla spesa del 1982, che rappresenta il tetto di inflazione previsto. Ma non può essere neanche questa la giustificazione per l'introduzione in questo decreto di una quantità di norme che nulla hanno a che fare con l'esigenza urgente che si doveva fronteggiare. Si poteva peraltro adottare una scelta diversa, si poteva avere il coraggio di dire ai comuni: il 13 per cento non ci sarà, arrangiatevi, tagliate servizi e prestazioni alle popolazioni e vedete voi come cavarvela. Si poteva anche dire (e questa sarebbe stata certamente la soluzione più corretta): questo 13 per cento, che comunque resta a carico dello Stato, è garantito dal decreto e il Parlamento ha tutto il tempo per discutere in modo approfondito come assicurarlo; dato che in queste stesse ore si sta discutendo di una complessa manovra finanziaria, dato che alla Camera dei deputati si discutono i due fondamentali strumenti finanziari dello Stato, il bilancio di previsione e la legge finanziaria, in quelle che sono le sedi giuste per questo tipo di operazioni si vedrà come questa erogazione del 13 per cento in più potrà essere coperta nel bilancio dello Stato, tenendo conto della situazione generale del paese. E se sarà ne-

cessario (e molto probabilmente lo sarà) ricorrere a mezzi straordinari di finanza per sopperire a questo finanziamento, in quelle sedi tali mezzi straordinari saranno approfonditamente meditati e reperiti.

Si poteva anche dire: poichè il bilancio dello Stato non può coprire l'aumento del 13 per cento, si attivi un'autonomia impositiva degli enti locali, si restituisca ai comuni l'autonomia impositiva. Ma certamente la possibilità di imporre la sovrimposta sulle case, prevista da questo decreto-legge, nulla ha a che fare con il ritorno ad una qualsiasi forma di autonomia impositiva dei comuni, perchè si tratta puramente e semplicemente di una sovrimposta su un gettito tributario gestito integralmente dallo Stato.

Se si fosse adottata una di queste scelte, si sarebbe agevolmente potuto limitare il decreto agli aspetti veramente necessari ed urgenti. Questo non è stato fatto; vediamone allora le conseguenze. Come si può giustificare l'urgenza di istituire un'imposta sulle case, che è iniqua socialmente, sbagliata economicamente e di gettito assolutamente incerto sul piano tecnico? Soprattutto, come si può giustificare, sotto il profilo dell'urgenza, l'istituzione della sovrimposta (con il titolo II di questo decreto) e prevederne gli effetti sui bilanci comunali (articolo 7), quando si stabilisce — e la previsione è largamente ottimistica — che le prime entrate derivanti da questa sovrimposta nei bilanci locali si verificheranno nel novembre 1983? Ma allora di qui a novembre non c'era forse il tempo di provvedere diversamente? È urgente, domandiamo, introdurre nuove norme circa le delibere di assunzione dei mutui presso istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 9), delibere i cui effetti sui bilanci comunali si verificheranno dopo molti mesi, invece che limitarsi a rinnovare le norme vigenti, che già assicurano il contenimento di questa forma di accesso al credito da parte degli enti locali? È urgente innovare con l'articolo 10 i rapporti istituzionali tra i comuni e le province introducendo una norma che non ha niente a che fare con l'assetto finanziario, che riguarda semmai l'ordinamento degli enti locali e che pertanto esula da qualunque riferimento agli effettivi motivi di necessità del decreto? È urgente introdurre nuove norme restrittive in materia di personale (articolo 15), quando già la previsione dell'obbligo del pareggio del bilancio e la manovra restrittiva sul fronte dell'entrata non solo impediscono qualunque eccesso, ma determinano già da oggi serie difficoltà nel funzionamento di molte amministrazioni? È urgente istituire una nuova direzione centrale nel Ministero dell'interno (articolo 18)? Forse è urgente per quel dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno che attende la nomina alla prevista nuova direzione centrale per la finanza locale, di cui nella legge manca solo il nome e il cognome, perchè la fotografia nel testo del decreto già c'è, ma è assai difficile capire perchè sia urgente e straordinariamente necessario per la Repubblica italiana, come pure — ma questa è cosa che riguarda il merito — è difficile capire quanto ciò sia coerente con la proclamata linea di rigore e di contenimento della spesa pubblica che il Governo dice di voler perseguire.

È urgente regolare fin d'ora, come fa l'articolo 45, l'erogazione da parte delle regioni alle aziende locali di trasporto di differenze eventuali — si badi bene, il decreto dice « eventuali », quindi non si sa nemmeno se ci saranno — rispetto a quote derivanti da un fondo nazionale trasporti per il 1983, il cui ammontare deve essere ancora stabilito, che quindi ancora non c'è, essendo la legge finanziaria in corso di discussione alla Camera? Ma come si fa a gabellare per misure d'urgenza norme di questo genere? E allora dica il Governo che la vera urgenza che egli propone è quella di assicurare comunque — anche a costo di stravolgere la logica, la democrazia, i rapporti istituzionali — il passaggio non soltanto di una manovra finanziaria di ordine generale, ma di un complesso di norme arbitrarie, autoritarie, demagogiche e sbagliate.

Contro questa vostra urgenza, la nostra protesta e la nostra opposizione sono nette e risolute, almeno quanto lo sono la protesta e l'opposizione che la vostra politica

sta sollevando — giustamente — in tutto il paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S P A D A C C I A . Signor Presidente, devo intervenire contro l'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza sui quali dobbiamo votare in questa occasione, in attuazione di una riforma del Regolamento che voi tutti avete approvato contro il mio unico voto e che è diventata norma del Regolamento del Senato della Repubblica.

Vorrei qui ricordare che da 4-5 anni noi discutiamo (e da questi banchi sollecitiamo inutilmente) sulla riforma della finanza locale, e che ormai da 4-5 anni, anche nelle Commissioni competenti di questo ramo del Parlamento, si è discusso ogni volta, ogni anno, su un nuovo decreto, sull'opportunità di reintrodurre, senza rompere quel quadro di programmazione unitaria della spesa che ha portato a una finanza unica, forme di autonomia impositiva delle regioni e dei comuni. E ogni anno ci siamo trovati a lamentare il rinvio della riforma della finanza locale, il rinvio del necessario dibattito sul contemperamento della doppia esigenza di una programmazione unitaria della spesa pubblica e di un'autonomia impositiva delle regioni e dei comuni. Ogni anno ci siamo trovati alle prese con la necessità di tamponare il rinvio della riforma, il rinvio del dibattito, il rinvio della doverosa assunzione di responsabilità di deliberazione politica da parte del Parlamento, con nuovi decreti sempre giustificati con la necessità e l'urgenza di provvedere.

Questo decreto aggiunge alle necessarie tamponature degli anni scorsi una possibilità ai comuni di attuare nuove imposizioni fiscali sulla casa che, per come sono concepite, non hanno nulla a che vedere con la riforma della finanza locale e con la necessità di studiare forme di autonomia impositiva per i comuni. Si tratta di altro, si tratta di misure che rientrano nella manovra finanziaria del Governo e che, imputate allo Stato, imputate ai comuni, si rendono comunque necessarie per trovare risorse e per tentare di coprire un buco sempre più enorme, una voragine sempre più abissale del disavanzo pubblico.

Si tratta quindi di un accorgimento che viene mascherato come un anticipo di riforma con cui esso non ha nulla a che fare e che più opportunamente e correttamente avrebbe dovuto trovare sede di discussione e di valutazione politica, anche per la forma con cui ci è proposto, in sede di esame della legge finanziaria.

Vorrei aggiungere a questo motivo di opposizione due altre considerazioni. La prima consiste nel fatto che questo decreto si iscrive nella lunga serie dei decreti-legge che ha inondato i due rami del Parlamento in queste settimane e che svuota, come negli altri analoghi casi, in larga misura, le decisioni del Parlamento stesso, in particolar modo la legge finanziaria, parte del cui contenuto viene, con il pretesto della necessità e dell'urgenza, trasfuso in decreti-legge. Ritengo che questa, soprattutto per chi ha avuto la pretesa quest'anno, per la prima volta, di parlare di sessioni di bilancio, sia una strada almeno discutibile, se non grave e allarmante, nei rapporti che devono intercorrere in Parlamento tra maggioranza e oposizione, tra Governo e Parlamento.

La seconda considerazione è che abbiamo testè deliberato sui requisiti di necessità e urgenza di altri due decreti-legge sui quali nessuno, nè dall'opposizione di sinistra nè da quella di destra, ha ritenuto di prendere la parola per contestare la loro sussistenza. Ritenevamo evidentemente, se non lo abbiamo fatto e se abbiamo votato a favore come è accaduto in alcuni casi o ci siamo astenuti come è avvenuto in altri casi, che questo non fosse, in occasione di un voto pregiudiziale di costituzionalità, luogo e momento per far valere un'opposizione, che faremo in sede di discussione di merito dei relativi decreti. Non io, che ho votato contro questa riforma regolamentare che ritengo una presa in giro, ma voi tutti, maggioranza e opposizione, che l'avete approvata e resa operante nel Senato della Repubblica, dovete riflettere.

Ci sono due comportamenti nell'opposizione e nella maggioranza. Il nostro comportamento di opposizione sui requisiti di necessità e di urgenza e sulla loro sussistenza non può dipendere da *fair play*; dipende dalla nostra convinzione che in quei casi sussistevano tali requisiti, ma questo presuppone che da parte della maggioranza e del Governo vi sia una intesa comune su alcuni punti fondamentali, su alcune regole del gioco nelle quali tutti ci si riconosce. La verità è che, anche all'interno di questa norma regolamentare, di questa riforma, che si è gabellata come un freno alla decretazione d'urgenza, vale la legge dei due pesi e delle due misure: un'opposizione che rende omaggio al carattere di costituzionalità, al carattere pregiudiziale, di metodo, di queste votazioni e una maggioranza che, nel momento stesso in cui applicano le riforme che ha votato, straccia il loro significato più profondo perchè ne dimentica il carattere di costituzionalità ed è pronta a travalicarlo.

Allora non possiamo fingere di stare alle regole del gioco comuni, ma dobbiamo prendere atto del fatto che queste regole sono stracciate ogni giorno. Di ciò debbono prendere atto anche i compagni comunisti.

Certo non possiamo non considerare significativo il fatto che un uomo politico come Amintore Fanfani, che dall'alto scanno nel quale sedeva fino a pochi giorni fa, ammoniva i Governi e i Presidenti del Consiglio, anche del suo partito, sull'abuso della decretazione d'urgenza, sia oggi costretto anche lui dal carattere forsennato e dalle impazzite regole del gioco di questo regime a dimenticare quello che fino a ieri aveva tanto solennemente affermato come Presidente del Senato.

Dobbiamo intenderci, colleghi della maggioranza e compagni del Partito comunista. Ieri alla Camera dei deputati, in un intervento che ho altamente apprezzato, il compagno Ingrao ha detto che queste regole vengono stracciate dalla maggioranza e che il Partito comunista si opporrà a questi metodi, a questi abusi. Purtroppo l'abuso di questi metodi è reso obbligato dal carattere forsennato delle scelte alle quali vi obbliga la crisi del vostro regime.

Vi è un nesso inscindibile tra i contenuti e le scelte della vostra politica e l'abuso che fate di metodi che vi costringono ogni giorno di più a distruggere i residui della legalità democratica, a distruggere le regole del gioco che voi stessi per primi ci avete proposto e richiesto.

Non mancheranno occasioni per riprendere questo discorso, per approfondire gli aspetti di natura istituzionale e politica più generali che derivano da questa manovra finanziaria e dagli obblighi che essa impone al Governo e all'opposizione. Intanto, sulla base di queste considerazioni, esprimo il mio no più deciso sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza per quanto riguarda questo decreto-legge.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, parlerò molto brevemente perchè vorrei chiedere a nome del Gruppo repubblicano che l'Assemblea esprima un parere per parti separate. In modo particolare noi chiediamo che si possa esprimere separatamente questo parere sul titolo II, cioè sugli articoli che vanno dal 19 al 31 compreso.

Noi abbiamo votato, signor Presidente, onorevoli colleghi, a favore della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza degli altri due decreti-legge e voteremo anche per le altre parti di questo decreto-legge, con esclusione del titolo II. Riteniamo che in una manovra complessiva relativa alla finanza locale sia difficile distinguere i singoli articoli che possono essere considerati più urgenti di altri. Non c'è dubbio, tuttavia, che alcune delle considerazioni che sono state qui svolte anche dal senatore Modica abbiano una certa validità.

A noi interessava in modo particolare contestare la necessità e l'urgenza al riguardo di questo titolo sulla sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati. Per inciso voglio dire che non capiamo bene — lo diremo meglio quando entreremo nel merito — se si tratta di sovraimposta o di

imposta: non riusciamo a vedere i caratteri della sovraimposta perchè non sappiamo su quale imposta si vada a collocare.

C'è una certa ambiguità. È stato detto dal senatore Modica che in effetti con questo titolo non si restituisce un'autonomia impositiva ai comuni. C'è un carattere di ambiguità perchè, a nostro giudizio, invece, alcuni elementi di ripristino dell'autonomia impositiva dei comuni sussistono e quindi vanno valutati con attenzione, perchè si tratta di rivedere una riforma, ossia la riforma tributaria del 1973. Ciò non può essere fatto con decreto-legge, ma, a nostro giudizio, è necessario un disegno di legge normale sul quale si possa discutere.

Mi sia consentita, signor Presidente, un'altra considerazione — volendo essere breve e annunciando quindi il nostro voto contrario — sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per il titolo II. Abbiamo ascoltato, non solo da parte dei Gruppi della maggioranza, ma addirittura di alcuni ministri che hanno approvato questo decreto-legge in Consiglio dei ministri, l'annuncio di presentazione di consistenti emendamenti a questa parte. Allora delle due l'una: o i caratteri di urgenza e di necessità vi erano e quindi erano stati concordati in seno al Consiglio dei ministri, oppure si trattava di un'esigenza di carattere generale che poteva trovare maggiore rispondenza e maggiore libertà di dibattito e di discussione in Parlamento, attraverso lo strumento normale del disegno di legge. In questo modo si crea oltretutto — perchè un decreto-legge, non dobbiamo mai dimenticarlo, entra subito in vigore, non è un provvedimento che deve essere approvato entro 60 giorni — disorietamento e sconcerto di fronte all'opinione pubblica e a coloro che sono soggetti all'imposta, che non sanno ancora in che misura questo decreto-legge, che è in vigore dal 1° gennaio, potrà, a seguito delle profonde modificazioni annunciate dai partiti e dal Governo, incidere su di loro. Anche per questo motivo riteniamo che il Governo avrebbe fatto meglio e avrebbe dovuto, anzi, oltre che per motivi di opportunità anche ai fini della sussistenza della costituzionalità, operare con un disegno di legge normale.

Per questo, signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate e annuncio il nostro voto contrario alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per il titolo II. (*Applausi dal centro-sinistra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in sede di Commissione affari costituzionali la dibattuta questione della congerie di norme che sono state inserite dal Governo in questo decreto ha formato oggetto di un lungo e dettagliato dibattito che è sfociato, come giustamente ha ricordato il relatore, in una serie di votazioni per capi singoli. Ciò avrebbe dovuto, a mio avviso, consentire ai rappresentanti della maggioranza in Commissione, come dovrebbe questa sera consentire ai senatori di maggioranza in quest'Aula, ove si proceda analogamente a voto per capi separati, di individuare la materia assolutamente obbligatoria, anche se sulla obbligatorietà della materia e sui requisiti di necessità e di urgenza relativi al ripiano di bilancio o meglio al trasferimento dei fondi dallo Stato ai comuni ci sarebbe molto da dire. Infatti è un'urgenza che si determina in relazione ad un inadempimento. È molto comodo arrivare fino all'ultimo giorno di scadenza per adottare provvedimenti urgenti come un decreto-legge quando in precedenza non si è provveduto ad emanare norme di legge ordinarie che avrebbero evitato il verificarsi di quell'urgenza, di tal che non solo non c'è il carattere della straordinarietà, pur previsto dalla Costituzione, ma vi è addirittura una colposa se non dolosa volontà di arrivare a questa determinazione.

La materia che trattiamo è del tutto diversa da quella dei due decreti-legge che pure hanno trovato in quest'Aula, così come è avvenuto in Commissione, il consenso circa i requisiti della decretazione d'urgenza. In questo caso ci troviamo di fronte ad un primo titolo che riguarda il sistema di fi-

nanza derivata e ad una serie di altri capitoli che riguardano norme aggiunte secondo un vecchio vizio, secondo una criticatissima consuetudine che consiste nell'introdurre in un decreto norme sostanziali per le quali obiettivamente non potrebbe discutersi circa il requisito dell'urgenza e della necessità.

La votazione per parti separate in Commissione e probabilmente anche in quest'Aula serve proprio a distinguere la materia per la quale esiste l'urgenza, e per la quale è necessario adottare un provvedimento allo scopo di impedire che i comuni che gestiscono servizi di primaria importanza non abbiano più sostegno finanziario, e la materia che è addirittura innovativa rispetto a precedenti disposizioni legislative e che viceversa andrebbe approfondita ed esaminata dal Parlamento secondo la normale procedura di approvazione delle leggi.

Al punto in cui siamo arrivati c'è da fare una riflessione sui motivi per cui il Governo ha proceduto in siffatta maniera e sulle ragioni che hanno portato la maggioranza, almeno in Commissione, ad assumere questo atteggiamento. Non è infatti ipotizzabile che tante menti accorte non abbiano tratto dalla semplice lettura di questo testo la più evidente, la più lapalissiana, la più elementare delle conclusioni e cioè che a materia urgente si aggiunge materia non urgente proprio per confondere le lingue e quindi per offrire alle opposizioni la possibilità di fare il discorso che prima hanno fatto i senatori Modica, Spadaccia e Venanzetti, il quale ultimo così ha voluto distinguere le responsabilità del Partito repubblicano da quelle dell'attuale maggioranza almeno su questo decreto-legge.

Il motivo politico di tutto ciò va cercato dunque altrove. In un momento in cui il Governo Fanfani chiede grandi sacrifici al popolo italiano, in un momento in cui il Governo Fanfani crede di essere costretto a stringere i cordoni della borsa, esso desidera trasferire una parte della responsabilità che è propria del capo dell'Esecutivo, dell'uomo che rappresenta il vertice del potere in Italia, addosso ai comuni, ai sindaci, a coloro che dovrebbero amministrare o dovrebbero applicare anche in misura differenziata queste aliquote supplementari di tributi, in modo tale che la responsabilità complessiva nei confronti del popolo italiano non risalga più esclusivamente al capo del Governo, ma si estenda a tutti i rappresentanti degli enti locali. In questo tentativo io vedo una sorta di immoralità; quindi non c'è soltanto un discorso di tecnica legislativa e di rispetto della Costituzione, ma c'è anche un discorso sulla volontà di trasferire responsabilità che devono essere del Capo del Governo a soggetti che, proprio per le forme coattive con cui questa pseudoriforma sulla capacità impositiva dei comuni è articolata, dovrebbero assumere posizioni difficili nei confronti dei propri amministrati, senza neanche avere la capacità e la possibilità di giustificare i motivi di siffatti adempimenti.

Sono queste le ragioni di ordine tecnico e di ordine politico che ci costringono a richiamare l'Assemblea sull'opportunità di non riconoscere la sussistenza, almeno nel contesto generale del decreto, dei requisiti dell'urgenza e della necessità, ristabilendo così, in un dialogo, in un rapporto corretto tra Governo e Parlamento, la possibilità che tutta la materia che non attiene ai trasferimenti sia discussa liberamente e su di essa si legiferi secondo un principio di responsabilità che, viceversa, l'attuale struttura del decreto-legge non consente assolutamente di poter opportunamente suffragare. (*Applausi dall'estrema destra*).

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che, con riferimento all'articolo 78 del nostro Regolamento, è possibile sia da parte dell'opposizione invadere un terreno squisitamente di merito, sia da parte della maggioranza sostenere che non è possibile discutere del merito di un provvedimento: si dovrebbe prescindere — ma come si fa? — dalla conoscenza del contenuto del decreto-legge per limitarsi ad un accertamento asettico, neutrale, della sussistenza dei presupposti di

cui all'articolo 77 della Costituzione. Sono state, epperò, affacciate questioni di merito e, con la pretesa dell'insussistenza dei motivi di urgenza, sono state obiezioni di contenuto a far chiedere all'Assemblea la declaratoria di insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77. Qui, sia pure con una *verve* insolita, ha ragione il senatore Spadaccia quando ritiene che, in fondo, alcuni argomenti, anzichè appartenere al versante della sussistenza dei presupposti, appartengono al campo del merito. Questa è l'ambiguità della novella che è stata introdotta, ma che va applicata, proprio perchè esistente, da parte di quest'Assemblea.

Il senatore Modica ha affacciato due questioni (una di carattere generale, che è quella relativa ai ritardi della riforma della finanza locale, ed un'altra relativa all'esame dei singoli articoli) per dimostrare la insussistenza dei presupposti di urgenza. Mi rendo conto che è difficile seguire il senatore Modica in una polemica che ha carattere generale, che può essere fatta in qualunque momento, anche prescindendo dall'esame di questo decreto-legge, con un richiamo alla responsabilità dei Governi e delle maggioranze.

Non mi pare possano sorgere dubbi, senatore Modica, che le innovazioni introdotte con il primo decreto Stammati risalgono ad un'epoca in cui anche il Gruppo comunista ha avuto una parte rilevante. A che giova ricordare i ritardi, se dallo scorso anno il Governo ha cominciato a introdurre delle modificazioni che vanno in direzione di una strategia diversa, che non è più quella di una finanza esclusivamente derivata? Certo, oggi può anche dispiacere, ma bisogna rilevare, senatore Modica, che la storicizzazione della spesa ha potuto aiutare grossi centri, grandi popolazioni e territori evoluti, ma certamente è stata punitiva nei confronti di altri centri che stavano emergendo, anche rispetto ad alcune esigenze di carattere sociale quanto a servizi. Tutto questo, evidentemente, porta a distorsioni sul piano generale. Non possiamo, però, rimproverare al Governo, ai Governi, alla maggioranza, o soltanto ai Governi e alla maggioranza, il fatto che non abbiamo potuto ancora varare la riforma non soltanto dell'ordinamento delle autonomie, ma anche della finanza locale. C'è forse una parte di responsabilità anche di chi si giova di una finanza derivata che continua a privilegiare alcuni grandi centri all'interno del nostro paese.

La seconda questione, quella relativa all'urgenza, che poi fa parlare di iniquità di provvedimenti (vero, senatore Rastrelli?)...

R A S T R E L L I . Di immoralità del provvedimento.

M A N C I N O . ... di immoralità del provvedimento, è una questione che riguarda il merito e non riguarda l'esame preliminare che è oggi all'attenzione del Parlamento. Possiamo non condividere alcuni provvedimenti all'interno del decreto-legge, ma ciò esula dall'urgenza. Oggi stiamo esaminando i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Ritengo che il Governo nella sua manovra complessiva, anche se ha « inasprito » sui redditi patrimoniali, tuttavia ha concluso una manovra complessiva che esclude l'attribuzione a favore dei comuni delle risorse dell'anno precedente maggiorate dell'indice inflattivo, cioè delle risorse dell'anno 1982 più il 13 per cento, e affida alla responsabilità dei comuni di intervenire in un certo modo autonomamente, anche per avviare un processo di autoimposizione che è da tutti reclamato e che, però, nel momento in cui viene previsto, viene denunciato come immorale. Una posizione del genere mi sembra estremamente contraddittoria.

Sulla sovraimposta sui fabbricati vorrei dire, soprattutto al collega Venanzetti, che chiede la eliminazione del titolo II, che vi sono problemi aperti (e vi è un discorso aperto anche all'interno del nostro Gruppo); non possiamo, però, contestare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione: la sovraimposta rientra nella manovra complessiva; il Parlamento, quando discuterà il merito, potrà anche non condividere il titolo II, ma dovrà sostituirlo con altro titolo che consenta ai comuni di recuperare quelle risor-

se che altrimenti non si avrebbero. Ma se, secondo la logica che abbiamo registrato ieri in Commissione, signor Presidente, approvassimo puramente e semplicemente i primi articoli di questo decreto-legge, davvero non terremmo conto della gravità della situazione della bilancia pubblica e non responsabilizzeremmo le amministrazioni locali che hanno una notevole parte nella formazione del *deficit* pubblico. Senatore Perna, lei ritiene che questo sia argomento di merito ed io non le dico che non ha ragione: ma sono le motivazioni addotte che mi costringono a discutere il merito della manovra economica!

È troppo comodo, senatore Modica, denunciare elettoralisticamente delle responsabilità: non ci vogliamo rendere conto che al superamento di queste difficoltà possiamo pervenire grazie al contributo dell'azione del Governo e del Parlamento sul piano generale, ma anche grazie alla responsabilizzazione degli enti locali. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dobbiamo ora passare alla votazione sulle conclusioni della 1ª Commissione permanente. Ricordo ai colleghi che, secondo una prassi consolidata in ordine all'articolo 78, è possibile richiedere — come è già stato preannunciato — la votazione per parti separate. Darò, pertanto, la parola a chi volesse avanzare tale richiesta.

S T E F A N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S T E F A N I. A nome del Gruppo comunista, chiedo una votazione per parti separate in modo particolare per l'articolo 7 e per gli articoli che vanno dal 19 al 31, che si riferiscono alla nuova sovraimposta comunale sul reddito da fabbricati. Questa sovraimposta nuova, per la sua complessità, per i problemi che solleva, riteniamo che non possa essere oggetto del decreto che è indispensabile, al punto in cui siamo, per consentire ai comuni di fare i loro bilanci per il 1983. Con ciò riconosciamo l'esigenza che si ponga mano ad un'attenta revisione di tutto quello che riguarda le imposte sui fabbricati, i relativi loro redditi e patrimoni, perchè è questo il nuovo spazio impositivo che occorre ricercare per ridare l'autonomina di imposizione ai comuni.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Noi tutti abbiamo visto le questioni che questa proposta ha sollevato all'interno dei comuni, tra i sindaci e in varie associazioni sociali; molte sono le prese di posizioni negative, ma voglio ricordare all'Assemblea che anche coloro che si sono dichiarati d'accordo su questa nuova sovraimposta hanno posto due questioni: che questa sovraimposta valga solo per il 1983 e poi (e qui voglio ricordare il responsabile nazionale degli enti locali della Democrazia cristiana e lo stesso ministro Nicolazzi) il fatto che comunque questa sovraimposta non può rimanere così come è, ma deve essere adeguata socialmente e deve essere resa territorialmente più equa. Credo allora che ragionando con un po' di buon senso diventa difficile mantenere un simile provvedimento nello spazio limitato che la decretazione di urgenza prevede.

Ed ancora, signor Presidente, credo che molti di noi abbiano avuto esperienza nell'amministrazione dei comuni quando questi avevano l'autonomia impositiva, che essa era cosa ben diversa da quella che ora si vorrebbe introdurre. Infatti i comuni avevano allora tributi propri, definivano le quote impositive di questi tributi ai fini del pareggio del loro bilancio, per realizzare determinati programmi. Nel caso attuale non andrà così, perchè, consentendo questa sovraimposta ai comuni di avere un trasferimento pari al 13 per cento nel 1983 rispetto al 1982, vedremo tutti i comuni non utilizzare in pieno l'autonomia impositiva relativamente ai vari livelli di questa sovraimposta bensì applicare il livello massimo, appunto, per garantirsi quel 13 per cento.

Vorrei perciò invitare il Presidente del Consiglio, perchè ho sentito delle affermazioni del senatore Mancino che mi hanno un po' preoccupato, sulla legittimità della decretazione d'urgenza...

P R E S I D E N T E . Senatore Stefani, c'è un momento che si chiama discussione generale, in cui lei può prendere la parola e può parlare per tutto il tempo che ritiene opportuno...

S T E F A N I . Signor Presidente, sto terminando; non credo di abusare molto della vostra pazienza in quest'Aula.

Sulla decretazione d'urgenza, a mio avviso, non si possono assumere atteggiamenti pragmatici e il presidente del Consiglio Fanfani che, in quest'Aula, tante volte ha richiamato il Governo al rispetto della legittimità della decretazione d'urgenza, vorrei che in questo momento fosse altrettanto rispettoso, nel senso di togliere a questo decreto tutto quello che non ha niente a che vedere con la decretazione d'urgenza.

So bene che, di fronte a questa nostra richiesta, molti si chiedono: allora, che cosa succede? Succede una cosa molto semplice: il nuovo Ministro del tesoro ha detto di richiamarsi ad una nuova scienza economica che è la « nasometria » (la scienza del buonsenso); basterebbe allora (buon senso vuole) che si applicasse per quest'anno il decreto del 1982 con quelle necessarie correzioni su cui tutti faremmo presto ad accordarci. Avremmo così ottenuto un risultato molto semplice: i comuni potrebbero immediatamente, con delle limitate risorse, fare i loro bilanci; non perderemmo sei mesi in discussioni anche molto aspre fra noi per cercare di modificare e rendere accettabile il contenuto di questo decreto; eviteremmo la manfrina che da diversi anni qui stiamo facendo e ci potremmo dedicare a fare in modo che questo sia effettivamente l'ultimo dopo sette decreti e non invece — come potrà avvenire purtroppo — che anche questo sarà il penultimo. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, è chiaro che la procedura vuole che ci si esprima sulle parti del decreto sulle quali non c'è accordo relativamente alla legittimità costituzionale. A questo fine, perchè si possa esprimere questo dissenso, chiedo di votare per parti separate anche gli articoli 9, 10, 15 e 45. Credo che sia interesse di tutti riflettere sul fatto che non si può accettare questa specie di malcostume costituzionale — chiamiamolo così — di agganciare a delle norme urgenti una serie di norme che con l'urgenza niente hanno a che fare. Nel motivare la richiesta di separazione del voto sugli articoli che ho testè enunciato, voglio solo soffermarmi su uno di essi, per brevità, per stare nei limiti richiamati dal Presidente: l'articolo 10.

Ma come è possibile, senatore Mancino, pensare che possa sussistere un fondamento ai ragionamenti esposti da lei in quest'Aula, quando questo articolo introduce, dopo tanti dibattiti sul ruolo della provincia, dopo tanti « distinguo » sulla riforma delle autonomie, una normativa che riguarda proprio il ruolo delle province, che prevede una delega dei comuni alle province, che supera, pregiudica, prefigura — ditelo come volete — norme che dovrebbero far parte della legislazione di riforma delle autonomie locali; così per quanto riguarda l'associazionismo tra i comuni e l'assistenza tecnica delle province in caso di progetti sovraccomunali o di opere pubbliche di interesse sovraccomunale. Si tratta di normative strutturali, cioè che non hanno niente a che vedere con i presupposti di urgenza, che non si collegano alla normativa dei bilanci nè allo stesso presupposto logico sul quale si regge il decreto, cioè l'urgenza di provvedere a che i comuni possano avere i mezzi finanziari per fare i loro bilanci? O voi volete ridurre questa procedura di vaglio dei presupposti da parte del Parlamento ad una farsa — e noi non ci stiamo — oppure dovete essere seri, dovete misurarvi con i nostri argomenti, non uscire su un terreno polemico e diversivo, confrontarvi quindi sulle questioni e rispondercі anche sui quesiti che poniamo e che hanno un fondamento. È certo che quando con il decreto-legge si toccano materie come questa non si può sostenere la sussistenza dei requisti di urgenza. Così in base

a questo chiediamo che ci si assuma la responsabilità precisa da parte di ciascuno che sugli articoli 9, 10, 15 e 45 si voti per parti separate. È una strada sbagliata e scorretta rispetto alla Costituzione; non pensiate, signori della maggioranza, di avere la via spianata per percorrerla.

B E R T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B E R T I . Signor Presidente, le chiedo di disporre la votazione per parti separate in ordine all'articolo 18 e con questa breve dichiarazione voglio richiamare l'attenzione dei senatori su quanto è stato già accennato dal collega Modica nel suo intervento. L'ultimo comma dell'articolo 18 di questo decreto stabilisce che nell'ambito della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno. Il problema che noi qui solleviamo riguarda le motivazioni che possono essere addotte per giustificare i presupposti di necessità e urgenza per la questione posta da questo ultimo comma dell'articolo 18. Elevare un servizio del Ministero dell'interno alla dignità di direzione centrale è un problema che attiene probabilmente all'esigenza di efficienza del Ministero, ma a noi pare che gli attuali servizi funzionino discretamente...

P E R N A . Non lo vuole il capo del servizio.

B E R T I . È una direzione fatta *ad hoc* e il senatore Modica ha sottolineato già questo; è sufficiente aggiungere nome e cognome e la cosa diventa molto chiara: ci si chiede se è accettabile e sostenibile che questo debba essere fatto con un decreto di urgenza. Basterebbe questo inciso per mettere in causa il principio generale della decretazione d'urgenza che pure qui con autorevolezza membri della maggioranza hanno sostenuto con una relazione della 1ª Commissione e ai quali chiedo coerenza. È in gioco la sostanza di quei princìpi e per questo chiediamo la votazione per parti separate su questo articolo 18, proprio per verificare la validità di questa impostazione e per rendere certo che il principio della decretazione d'urgenza poggia su basi salde e fondate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Voglio parlare brevissimamente su un problema importante. Vorrei chiedere la votazione per parti separate in relazione all'articolo 3. L'ultimo comma di questo articolo contiene un principio stravolgente, cioè permette ai comuni di autorizzare i fondi disposti per legge con vincolo di destinazione per spese correnti. La portata di questo articolo è di una gravità eccezionale. Vorrei che sotto il profilo sostanziale si andasse ad esaminare opportunamente questa norma e se ne ricavassero quindi le responsabilità in relazione ad un atteggiamento che potrebbe essere veramente pericoloso per lo stesso sistema della finanza locale.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, si procederà, come richiesto, alla votazione per parti separate per l'ultimo comma dell'articolo 3, per gli articoli 7 e da 19 a 31, infine per gli articoli 9, 10, 15, 18 e 45.

Metto pertanto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'ultimo comma dell'articolo 3. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bacicchi, Pieralli, Maffioletti, Perna, Merzario, Libertini, Valori, Procacci, Montalbano, Vinay, Antoniazzi, Cazzato, Ste-

fani, Milani Armelino, Papalia, Talassi Giorgi, Lucchi, Ferrucci, Benassi, Morandi, Vitale Giuseppe, Venanzetti, Bondi, Romeo e Pollastrelli hanno richiesto che la votazione sulle conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine agli articoli 7 e da 19 a 31 sia fatta a scrutinio segreto. Indìco pertanto tale forma di votazione.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini, Andreatta, Angelin, Antoniazzi, Ariosto, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barin, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bisaglia, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Boniver, Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Calarco, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Conti Persini, Corallo, Cortesi, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, D'Amelio, D'Amico, Da Roit, de' Cocci, De Giuseppe, Della Briotta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Filetti, Finessi, Fiori, Flamigni, Fontanari, Forma, Formica, Forni, Foschi, Fossa, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez, Giacometti, Giovannetti, Giust, Gozzini, Granelli, Granzotto, Grassi Bertazzi, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo,

Lai, La Porta, La Russa Vincenzo, La Valle, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi, Lugnano,

Macaluso, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchio, Mariotti, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Miroglio, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Neri, Noci,

Oriana, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pittella, Pollastrelli, Pollidoro, Pozzo, Procacci,

Quaranta,

Rastrelli, Ravaioli, Rebecchini, Riggio, Riva, Roccamonte, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rossanda, Rossi, Ruhl Bonazzola, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Santalco, Saporito, Sarti, Sassone, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Segreto, Senese, Sestito, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadaccia, Spano, Spezia, Spinelli, Spitella, Stammati, Stanzani Ghedini, Stefani,

Talassi Giorgi, Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valori, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bevilacqua, D'Arezzo, Degola, Della Porta, Lapenta, Lavezzari, Macario, Monsellato, Novellini, Recupero, Ripamonti, Rosi, Santonastaso, Taviani, Vernaschi, Vettori.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per gli articoli 7 e da 19 a 31 del decreto-legge n. 952:

Senatori votanti	265
Maggioranza	133
Favorevoli	154
Contrari	111

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 9. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 10. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 15. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 18. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 45. Chi le approva è pregato di alzare la mano

Sono approvate.

Metto infine ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alle restanti parti del decreto-legge. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina » (1893), d'iniziativa del deputato Gargani (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina », di iniziativa del deputato Gargani, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Avverto che gli iscritti a parlare nella discussione generale, i senatori Spadaccia, Iannarone e Stanzani Ghedini hanno rinunziato a prendere la parola.

Do pertanto la parola al relatore.

C I O C E , *relatore*. Mi rimetto integralmente alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi limito a raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 1.

È istituita la Corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

È approvato.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno.

È approvato.

Art. 3.

La Corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È approvato.

Art. 4.

La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

È approvato.

Art. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3.

La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che già sono in corso.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, problema preminente e assillante è da tempo quello relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e all'organizzazione complessiva delle corti di appello su tutto il territorio nazionale. La razionalizzazione della collocazione territoriale e della redistribuzione totale degli uffici giudiziari non è più remorabile; conseguentemente, nelle more della definitiva ed organica regolamentazione, non si dovrebbe procedere sulla base di pressioni settoriali o, peggio, clientelari, secondo una logica tradizionalmente novellistica.

Non è poi da sottacere che la proliferazione delle corti di appello non è generalmente consigliabile, per evitare difformità di giurisprudenza ad alto livello, con conseguenti ripercussioni negative a carico del cittadino e in ordine alla credibilità della giustizia e alla certezza del diritto. Tuttavia possono esistere situazioni di carattere particolare ed eccezionali che impongono il parziale mutamento della geografia delle corti di appello sul territorio nazionale e la conseguente istituzione non ritardabile di alcune corti autonome.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* FILETTI). Tali necessità possono derivare dallo *status* della criminalità in determinate zone, dai notevoli carichi di lavoro presso determinati uffici giudiziari e da ragioni di carattere funzionale ed anche logistico.

I presupposti che legittimano e consigliano l'adozione *ante tempus* sussistono, ad avviso del mio Gruppo, nei due casi che riteniamo opportuno esaminare congiuntamente, riflettenti la proposta istituzione della corte di appello autonoma di Salerno, con l'aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina, e quella attinente all'istituzione della corte di appello autonoma di Campobasso. Per quanto concerne il primo punto, è da sottolineare l'esigenza dell'istituzione della corte di appello autonoma di Salerno che trae origine dalla legge 1° marzo 1968, n. 172, che istituì a Salerno una sezione distaccata della corte d'appello con giurisdizione sui tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina a causa del notevole carico di lavoro giudiziario.

Dopo il distacco il carico di lavoro è aumentato ed è divenuto particolarmente oneroso e preoccupante, superiore a quello riscontrabile in numerose altre corti di appello. D'altra parte, così come ha rilevato il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso parere favorevole, l'istituzione della nuova corte di appello autonoma viene ad alleggerire il carico di lavoro della corte d'appello di Napoli ed evita, così come osserva il relatore senatore Cioce, presidente della Commissione giustizia, i complicati rapporti con la corte napoletana che in effetti appesantiscono e rallentano sensibilmente l'attività giudiziaria.

Parimenti esistono fondati motivi per l'istituzione della corte d'appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio del Molise, compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino. Anche in questo caso è da rilevare che notevoli sono le pendenze giudiziarie presso la sezione distaccata della corte d'appello di Napoli, avente sede a Campobasso e istituita con legge 5 giugno 1967, n. 416.

In aggiunta è da sottolineare che il Molise è l'unica regione a statuto ordinario priva di una corte di appello, mentre a Campobasso, capoluogo della regione, già esistono e funzionano il tribunale amministrativo regionale, la delegazione regionale della Corte dei conti e tutti gli uffici pubblici di dimensione regionale. È questo un ulteriore, giustificato motivo perchè, anche in previsione della futura riforma delle circoscrizioni giudiziarie, sia istituita senza ulteriori ripensamenti la corte d'appello autonoma di Campobasso.

Per queste ragioni, sinteticamente espresse, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo per i disegni di legge 1893 e 1963. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

DI MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista, annuncio il nostro voto favorevole all'istituzione della corte di appello autonoma di Salerno e all'aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.

Non ripeterò argomentazioni già svolte in precedenza È stato ricordato che esiste da tempo la sezione distaccata della corte di appello a Salerno che, per dimensione della giurisdizione, per la quantità del lavoro svolto, per la complessità della situazione sociale ed economica, è diventata una delle sezioni di corte di appello più importanti e significative. Quindi l'istituzione di tale corte di appello autonoma non fa che sanzionare uno stato di fatto e dare un giusto riconoscimento ad una situazione già esistente nella provincia di Salerno.

Si tratta di problemi assai complessi che esigono un grosso impegno per il rafforzamento della magistratura, delle istituzioni preposte alla lotta contro la criminalità, per il rispetto del diritto. Vi sono fenomeni assai gravi, nella provincia di Salerno, di crescente criminalità e litigiosità. Vorrei quindi approfittare di questa occasione per invitare il Ministro di grazia e giustizia a considerare con attenzione, come da noi è stato in altre occasioni proposto, la necessità di potenziare l'organico dei magistrati, che non è completo e le attrezzature, che sono carenti, al fine di una riorganizzazione dell'intero apparato giudiziario nella provincia di Salerno.

Detto questo, nel rinnovare il nostro voto favorevole, poichè con questa legge si va incontro ad aspirazioni che non sono dettate da motivi di carattere locale ma da una situazione documentata da una serie di indagini diligentemente approntate dai magistrati, dall'ordine degli avvocati e dagli organi democratici della provincia, approfitto di quest'occasione per rivolgere un pensiero alla memoria dell'onorevole Napoletano, prematuramente scomparso, presidente della corte di appello di Salerno, eletto, nelle liste del Partito comunista, al Parlamento dove aderì al Gruppo degli indipendenti di sinistra e che come suo primo impegno parlamentare, si battè per l'istituzione della corte di appello autonoma di Salerno. Purtroppo l'onorevole Napoletano non ha vissuto abbastanza per vedere questo suo impegno tramutato in realtà. Credo che oggi, varando la legge, onoriamo anche una battaglia condotta da quest'insigne magistrato che esprimeva le profonde aspirazioni del corpo dei magistrati, degli avvocati, degli operatori del diritto della provincia di Salerno e di tutte le forze democratiche e popolari.

ROCCAMONTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCAMONTE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come parlamentare del collegio di Sala Consilina e Vallo della Lucania, prendo la parola per dichiarazione di voto per esternare a quest'Assemblea tutto il mio compiacimento e il mio apprezzamento per l'istituzione della corte di appello autonoma di Salerno.

Questa decisione è il logico coronamento di un lungo e travagliato *iter* iniziato nel 1968, anno in cui, con la legge 1° marzo, numero 172, fu deciso di distaccare a Salerno una sezione della corte di appello di Napoli con giurisdizione sui tribunali di Salerno e Vallo della Lucania, già dipendenti dalla corte di appello di Napoli, e sul tribunale di Sala Consilina, già dipendente dalla corte di appello di Potenza.

La mole di lavoro di cui era gravata come sezione distaccata è enormemente aumentata nonostante la creazione di numerosi nuovi uffici, per cui la situazione attuale era diventata insostenibile.

Indagini accurate svolte da parte del Ministero di grazia e giustizia hanno statisticamente evidenziato che la sezione distaccata di Salerno, per la quantità e la qualità di sentenze emesse, è oberata da una mole di lavoro di gran lunga superiore a quella di numerose altre corti d'appello autonome. Per questo motivo il Consiglio superiore della magistratura nel 1979 espresse parere favorevole alla costituzione di tale corte in sezione autonoma, perchè le venissero attribuiti il ruolo e l'importanza che di fatto essa ha acquisito.

Questo provvedimento inoltre viene ad alleggerire la mole enorme di lavoro della corte d'appello di Napoli, che notoriamente ha una circoscrizione molto ampia, causa questa, a volte, del cattivo funzionamento degli uffici con conseguente appesantimento del ritmo e dell'attività.

Altro motivo di viva soddisfazione è quello di vedere finalmente realizzata l'aspirazione della pretura di Sapri ad essere aggregata al tribunale di Sala Consilina, evitando in tal modo alla gente dell'estremo sud della provincia di Salerno lunghi e faticosi spostamenti per ottenere giustizia e per richiedere atti amministrativi e giudiziari.

Sento il dovere quindi, come parlamentare di quel collegio, di rivolgere, anche a nome dei miei concittadini, il più sentito e vivo rin-

graziamento al Parlamento e al Governo per aver accolto il desiderio della mia gente in una legge che pone finalmente termine ad ogni ansia e ad ogni aspettativa nel campo giudiziario. È per queste ragioni che il mio voto e quello del mio Gruppo non può che essere totalmente favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso » (1963), d'iniziativa dei senatori Di Lembo e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso », d'iniziativa dei senatori Di Lembo, Valiante, Rosi, Bausi, Degola, Lai e Fimognari.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo della Commissione giustizia, preso atto del giudizio negativo del Governo, esprime parere contrario.

La Commissione bilancio, infatti, ha tenuto conto delle osservazioni svolte dal rappresentante del Tesoro, secondo il quale dalla normativa in esame derivano certamente oneri a carattere corrente, di funzionamento e di personale, non indicati, non quantificati e non coperti. Si fa altresì presente che la Commissione bilancio ha reiteratamente richiesto al Dicastero competente più precisi elementi di analisi e di valutazione sugli eventuali costi dell'iniziativa, quanto meno per compararli a quelli negativi del Tesoro. Gli elementi richiesti non sono stati forniti.

Sulla base quindi delle considerazioni del Tesoro, la Commissione non può non esprimere parere contrario ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Iannarone. Ne ha facoltà.

I A N N A R O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, come il precedente, richiama l'esigenza più generale di una riorganizzazione degli uffici giudiziari, problema della cui complessità si è discusso ampiamente anche in sede di Commissione.

Tutti ci rendiamo conto dell'importanza dell'argomento e della forte incidenza che la soluzione della questione relativa alla revisione organica delle circoscrizioni giudiziarie comporterebbe sul complessivo funzionamento della giustizia del nostro paese. La situazione è a tutti nota: vi sono uffici giudiziari con tale carico di lavoro da non consentire l'esaurimento in tempi ragionevoli di procedimenti di grossa rilevanza e d'altra parte esistono i cosiddetti « rami secchi » cioè strutture giudiziarie con un numero di giudici a dir poco sovrabbondante rispetto all'esiguo numero di vertenze giudiziarie sia nel ramo penale che nel ramo civile. La stessa dislocazione degli uffici è quanto mai irrazionale perchè, per il momento storico nel quale venne attuata, non è da ritenersi ormai più adeguata alle nuove esigenze dal momento che non poteva ovviamente tener conto dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e della nuova realtà.

In questa situazione si è cercato di fare qualcosa: un utile punto di riferimento, oltre quelli dettati dalla realtà non certo confortante dell'attuale condizione della giustizia in Italia, è costituito dal progetto Bonifacio che in maniera organica metteva finalmente mano alla soppressione di sedi giudiziarie, sia preture che tribunali, ad accor-

pamenti ragionevoli, insomma ad una revisione che esprimeva una nuova geografia della dislocazione delle sedi giudiziarie nel nostro paese con una forte presenza di soluzioni che tenevano conto della situazione nuova che si era andata sviluppando negli ultimi anni. Ma questo piano generale di razionalizzazione della collocazione territoriale degli uffici giudiziari nell'ambito di una ridistribuzione globale degli stessi ha incontrato forti e tenaci resistenze tali da far nutrire seri dubbi sulla praticabilità dello stesso, come ebbe ad affermare il signor Ministro in sede di Commissione giustizia della Camera nella seduta dell'11 febbraio 1982 durante la discussione del disegno di legge n. 1893.

Tuttavia l'esigenza resta e a nulla vale addurre gli inconvenienti che la soluzione Bonifacio determinava. Proponiamo che al più presto si voglia riportare l'esame su quella proposta cercando anche altre soluzioni quale l'unificazione di più uffici in uno solo quando le condizioni relative alle istanze, al rapporto tra centro e periferia lo consentano.

Certamente ci troviamo in presenza di un aspetto del problema giudiziario di per sè non decisivo anche se importante ed essenziale. Occorre muoversi anche in altre direzioni al fine di accertare quali nuovi e diversi caratteri debbano assumere le strutture giudiziarie e gli apparati ausiliari per poter determinare quella efficienza e quel funzionamento che sono compatibili con il nuovo assetto del paese. La domanda di giustizia cresce in una società in rapida e tumultuosa trasformazione, le vecchie strutture giudiziarie ed i relativi apparati organizzativi sono inadeguati e non in grado di offrire il servizio essenziale richiesto dai cittadini. Occorre perciò avere una forte volontà di innovazione, una tensione a fare rapidamente le cose possibili, quale la ridistribuzione degli uffici, per avviare un discorso capace di superare lo stato di gravissima crisi in cui versa da molti anni l'amministrazione della giustizia, anche affrontando in un'ottica diversa il problema della riduzione dell'area giudiziaria specialmente nel campo penale.

Mi rendo conto della gravità dei problemi e della complessità anche delle nuove tendenze che emergono in dottrina, ma si tratta di indicazioni e di linee direttrici con le quali occorre fare i conti e confrontarsi per accogliere quanto di utile e praticabile venga determinato e prodotto nell'interesse di un diverso e migliore funzionamento dell'intera struttura. Sono questioni di grande rilevanza e per questo non meravigliano alcune riserve espresse in sede di Commissione sul fondamento del presente disegno di legge. Si è parlato di riforma episodica, di opzione frammentaria e questo si comprende perchè forte è l'esigenza di interventi più organici.

Tali riserve però non diminuiscono la necessità di provvedere nel caso di specie dovendosi tenere presenti soprattutto, secondo me, alcuni argomenti. In primo luogo sussistono ancora i presupposti che determinarono l'istituzione della sezione della corte d'appello di Campobasso con la legge del 5 giugno 1967, n. 416. Non si dimentichi che il Molise è l'unica regione italiana che non ha sede di corte d'appello.

Inoltre la presenza nel capoluogo di uffici a dimensione regionale, quali il tribunale amministrativo regionale e la delegazione regionale della Corte dei conti, consiglia l'istituzione di questa nuova corte d'appello. Queste motivazioni, anche se espresse brevemente, rappresentano certamente un sicuro fondamento per quanto riguarda il disegno di legge, ma ribadisco che, se non si mette mano alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, anche questo provvedimento vedrà attenuata la sua portata configurandosi come un puro espediente di semplificazione burocratica.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Stanzani Ghedini.

Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha facoltà.

D I L E M B O . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, prendo la parola solo per ringraziare tutti

gli intervenuti e tutti i Gruppi politici presenti in Commissione perchè l'istituzione della corte di appello autonoma di Campobasso in Commissione giustizia è passata all'unanimità. Questo mi esime dal dichiarare le ragioni e dal dire qual è la *ratio* di questo disegno di legge, perchè è risultato evidente da tutta la discussione.

Mi rendo conto che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie — così come è stato detto — con la istituzione di nuove sedi e la soppressione di altre deve essere affrontata in maniera organica e globale; ma sono convinto che, anche inquadrato nel più ampio contesto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il problema delle corti di appello non possa essere risolto prescindendo dalla ripartizione dello Stato in regioni. Il Molise — come è stato detto da tutti — è l'unica regione priva di una corte di appello, pur se ha tutti gli altri uffici a dimensione regionale, compresi il tribunale amministrativo regionale e la delegazione della Corte dei conti.

Sono convinto che ogni revisione delle circoscrizioni non potrà non tener conto della ripartizione regionale dello Stato, e quindi non solo dei motivi che attengono ai carichi di lavoro, ma anche delle ragioni che attengono a considerazioni di politica giudiziaria, legate al particolare rapporto che non può non instaurarsi, e che si è instaurato, tra regioni e corti di appello e che non si riferisce — come è noto — solo all'amministrazione della giustizia. Basti pensare a tutte le competenze che ha la corte di appello in materia elettorale.

Perciò, non solo per venire incontro alle aspirazioni delle popolazioni interessate, pur esse legittime e pur esse determinanti e da tenere doverosamente in conto, ma anche per ragioni di più ampia politica giudiziaria, il disegno di legge al nostro esame, che prevede l'istituzione della corte di appello autonoma di Campobasso, merita l'approvazione del Parlamento.

A questo punto consentitemi (non per spirito polemico, ma per fare chiarezza su un punto) di ripetere che la Commissione giustizia ha licenziato questo provvedimento all'unanimità e che il parere, abbastanza strano, della 5ª Commissione è arrivato in ritardo, cioè oltre i termini regolamentari. Ma perchè parlavo di parere abbastanza strano? Perchè leggo due pareri identici, espressi per la istituzione delle corti di appello di Campobasso e di Salerno, che arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Non solo per quanto riguarda la corte di appello di Campobasso la Commissione ha detto che le considerazioni del Tesoro erano dubitative. Leggo il parere dello stesso estensore che dice, per quanto riguarda Salerno, che « il rappresentante del Tesoro nel corso dell'esame ha espresso le proprie riserve sul testo trasmesso dalla Camera ». Queste riserve del Ministero del tesoro o valgono per l'istituzione di ambedue le corti di appello oppure non valgono per nessuna delle due. Ma i due pareri (non voglio fare processi, per carità!) sono stati espressi a maggioranza.

Il parere definitivo è stato votato a maggioranza e io, considerata la variegata composizione della Commissione, che è naturale, e la prassi che si è instaurata nelle Commissioni, e tenuto conto anche dei momenti in cui si esprime il voto e, quindi, anche delle presenze, penso di ritenere che se questi due pareri fossero stati votati nello stesso giorno avrebbero avuto ambedue voto favorevole. Ho detto queste cose per tranquillizzare qualche collega che, eventualmente, poteva avere dubbi circa la validità di questo deliberato della Commissione giustizia. Dubbi non ce ne sono. Ripeto: la Commissione giustizia ha legittimamente approvato all'unanimità questo disegno di legge in quanto il parere è stato espresso fuori termine e in quanto per noi era legittimo ritenere che, trattandosi di due casi analoghi, la Commissione bilancio, attraverso il comitato pareri, si sarebbe espressa allo stesso modo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C I O C E , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è contenuto nella relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alle dichiarazioni già rese dal Governo in sede di Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 1.

È istituita la Corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

È approvato.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Campobasso.

È approvato.

Art. 3.

La Corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, essendomi già espresso precedentemente in senso favorevole in ordine a questo disegno di legge, in sede di votazione del disegno di legge relativo alla costituzione della sezione di corte d'appello autonoma di Salerno, non intendo ripetermi e quindi confermo la dichiarazione di voto favorevole al provvedimento.

L O M B A R D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà un convinto voto favorevole al disegno di legge in esame. Le ragioni che giustificano la proposta, come è stato ricordato, sono tutte nella necessità di istituire un organo di giustizia ordinario di secondo grado nella regione Molise che, altrimenti, sarebbe la sola a rimanerne priva, e di consentire quindi una più organica e meno dispersiva trattazione degli affari contenziosi, non solo tra i soggetti privati e la regione, ma anche tra questi e la pubblica amministrazione.

L'istituzione della corte d'appello di Campobasso infatti, in luogo dell'attuale sezione della corte d'appello di Napoli, realizzando lo spostamento del foro dello Stato, toglierebbe ogni ulteriore remora alla istituzione nel Molise della sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, per altro già prevista dalla recente legge di riforma di questa amministrazione, ma non ancora attuata.

Indubbiamente, si tratta di un provvedimento che si colloca in una logica perequativa in materia di circoscrizioni giudiziarie, ma che non si pone in contraddizione con le possibili linee di riforma della pianta degli uffici giudiziari e dello stesso ordinamento giudiziario, se è vero che un criterio non eludibile è quello della corrispondenza delle circoscrizioni e del servizio giustizia con gli ambiti territoriali nei quali si realizzano altri servizi pubblici di interesse generale.

Certamente, l'ambito regionale, che è di natura costituzionale, non può non prevedere uffici giudiziari che esauriscano i livelli della giurisdizione di merito sul territorio. In questo senso l'approvazione del disegno di legge in esame si colloca come attuazione della volontà costituzionale di istituire, anni or sono, la regione Molise ed è un ulteriore contributo al completamento della sua organizzazione amministrativa. (*Applausi dal centro*).

G R A Z I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G R A Z I A N I . Debbo dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in esame, rilevando che non mi pare vi sia una completa e sincera unanimità da parte della maggioranza su questo disegno di legge. Credo sia appena il caso di rilevare che se questa volontà vi fosse stata, probabilmente la Commissione bilancio sarebbe stata messa nella condizione di esprimere un parere favorevole. Probabilmente, allo stato degli atti, la Commissione bilancio, da un punto di vista strettamente tecnico, non poteva fare diversamente; però, se vi fosse stata unanime volontà di non creare intralci all'*iter* di questa legge, probabilmente la Commissione avrebbe affrontato con altra cura e con altra attenzione l'esame della necessaria copertura della legge stessa.

Credo invece che le ragioni testè addotte siano tutte valide e cioè, in definitiva, la distanza da Napoli, il notevole numero di cause civili e penali trattate dalla sezione staccata di corte d'appello di Campobasso, il fatto che il Molise sia l'unica regione italiana a non essere sede di corte di appello e, per ultimo, l'esistenza a Campobasso di altri uffici amministrativi di dimensione regionale.

C'è poi un'altra decisiva considerazione, cioè che il far permanere in una regione italiana, il Molise, ancora una sezione staccata della corte d'appello di Napoli avrebbe certamente lasciato sopravvivere delle pastoie amministrative che sarebbero state d'intralcio al proficuo lavoro di questo ufficio giudiziario. Voglio altresì dichiarare che la circostanza che il mio Gruppo politico convenga sulla necessità di cancellare questa stridente anomalia nella qualificazione e nell'ubicazione di un importante ufficio giudiziario non deve far ritenere, come ha ricordato anche il senatore Iannarone, che si voglia accedere ad un rinvio a tempo indeterminato di una riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Colgo anzi questa occasione per ribadire la richiesta della mia parte politica di pervenire al più presto a questa riforma delle circoscrizioni giudiziarie, nella consapevolezza che le innegabili disfunzioni di cui soffre l'amministrazione della giustizia trovano anche in questo non secondaria causa.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari » (181-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati a seguito dell'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore De Giuseppe ed altri con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Conte Carmelo*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », già approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980 e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati a seguito dell'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Giuseppe, Segnana, Romei, Salerno e Mazzoli con un disegno di legge d'iniziativa del deputato Conte Carmelo.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è principio costituzionale espressamente enunciato dall'articolo 28 della Carta fondamentale che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici.

Tale principio costituente la soggezione ad un regime di responsabilità generale verso i terzi è chiaramente accolto, per quanto concerne i dipendenti dello Stato, dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si tratta — come è evidente e come è *ius receptum* — della responsabilità civile diretta dei dipendenti statali che coevamente non esclude la responsabilità solidale della pubblica amministrazione, sicchè il danneggiato è legittimato *ad causam* sia contro il funzionario che contro lo Stato.

Per quanto concerne il conservatore dei registri immobiliari, la vigente disciplina della responsabilità civile connessa alle sue funzioni non si conforma però alla normativa di carattere generale prevista per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Tale responsabilità incombe personalmente, e anche per colpa lieve, esclusivamente sul conservatore. La difformità è certamente ascrivibile allo storico *status* del conservatore delle ipoteche, che nel passato è stato considerato come privato assuntore di un pubblico servizio, responsabile della gestione diretta dell'ufficio che assolveva anche in cambio della corresponsione di appositi emolumenti, mentre attualmente è stato ricondotto nell'ambito dei pubblici dipendenti, specialmente per effetto della legge 15 novembre 1973, n. 734, sì da essere ritenuto, da una parte impiegato civile dello Stato, per quanto riguarda l'attività che esplica, e dall'altra parte organo indiretto dello Stato, per quanto riflette la responsabilità.

Si è pertanto da alquanto tempo avvertita l'esigenza di riportare la responsabilità del conservatore nell'ambito del precetto costituzionale, con una regolamentazione legislativa equiparante la responsabilità civile derivante dall'esecuzione dei suoi atti a quella emergente dalle azioni, dalle omissioni e dai comportamenti in genere degli altri dipendenti dello Stato.

La nuova disciplina, secondo la tendenza dominante, deve prevedere una responsabilità parallela dello Stato per l'attività del conservatore generatrice di un danno ingiusto extracontrattuale a carico dei terzi.

Già in sede di prima lettura della nuova normativa, davanti a questo ramo del Parlamento, si è temuta però la previsione legislativa di una responsabilità esclusiva dello Stato e di una assoluta irresponsabilità personale del conservatore e si è discusso sulla necessità, e quanto meno sull'opportunità, di modificare *in subiecta materia* il codice civile.

La Commissione giustizia del Senato espresse allora parere sfavorevole in ordine alle proposte innovazioni in tema di responsabilità civile del conservatore; tuttavia ritenne che si dovessero modificare espressamente gli articoli 2674 e seguenti del codice civile e si dovesse stabilire la vigenza della nuova disciplina non con la decorrenza retroattiva del 25 novembre 1973, bensì dalla data di pubblicazione della legge innovativa.

L'allora relatore, senatore Triglia, fu invece di parere nettamente contrario a quello espresso dalla Commissione giustizia e il Senato, senza discussione, nella seduta del 29 gennaio 1980, approvò con procedura abbreviata il testo trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro, che si limitava a stabilire che, a decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari, conseguente alle violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 2674 e seguenti del codice civile veniva disciplinata ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, de-

volvendo la *legittimatio ad causam* al Ministero delle finanze, dettando una norma transitoria per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Ministero nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della nuova legge, esonerando i conservatori dal prestare la cauzione prevista dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540 e fissando l'organico dei conservatori in numero di 122, cioè in entità pari a quella delle conservatorie per eliminare l'incongruenza che si è verificata a seguito dell'ampliamento del numero delle conservatorie senza adeguare l'organico, rimasto a quota 97.

La disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari torna ora dalla Camera dei deputati in un nuovo testo profondamente modificato che accoglie, sia per ragioni di merito che di coordinamento, le esigenze in precedenza evidenziate dalla Commissione giustizia in ordine alla sostituzione e all'abrogazione di alcune norme del codice civile. Così per quanto riflette i primi quattro articoli del nuovo testo, dal secondo comma dell'articolo 2674 del codice fondatamente viene soppressa la disposizione relativa all'obbligo del conservatore di risarcire i danni arrecati alle parti per il rifiuto o il ritardo nell'adempimento di determinate incombenze. Correlativamente vengono abrogate le norme di cui al successivo articolo 2675 concernenti la responsabilità del conservatore per danni causati in dipendenza di omissione di trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni o di errori nei suoi registri o nelle sue certificazioni, nonchè in conseguenza di cancellazioni indebitamente operate.

È altresì abrogato l'articolo 2682 che prevede una sanzione pecuniaria a carico del conservatore per il caso di mancata osservanza nell'esercizio delle sue incombenze, così come è depennato il conseguente articolo 112 delle disposizioni di attuazione del codice civile che designa gli organi competenti a provvedere in ordine a detta sanzione.

Anche le sostituzioni relative agli articoli 1676 e 2834 hanno la medesima *ratio* della soppressione di qualsiasi riferimento alle responsabilità del conservatore per danni.

Per quanto concerne le altre disposizioni, articoli da 5 a 10, può dirsi con giudizio globale, che viene quasi totalmente mantenuta, pur diversamente articolata, la normativa già adottata da questa Assemblea. È convalidato infatti il nuovo principio in base al quale a decorrere dal 25 novembre 1973 la responsabilità per danni del conservatore di registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Al riguardo sarebbe stato più opportuno attribuire efficacia a tale norma a datare dall'entrata in vigore della legge perchè la retroattivitià potrebbe ritenersi, come è stata ritenuta da alcuni, quale vera e propria sanatoria. È vero che una legge sopravvenuta può anche applicarsi ai rapporti pendenti e non definiti, ma in tema di responsabilità civile per danni extracontrattuali non sembra conforme a giustizia un criterio siffatto, che si addice per converso ai casi di responsabilità penale in attuazione dei princìpi della *abolitio criminis e* della legge più favorevole.

L'articolo 6 determina il Ministero delle finanze quale organo dello Stato responsabile dei danni cagionati dal conservatore di registri immobiliari e per quanto attiene ai procedimenti in corso *ad abundantiam* richiama la disposizione prevista dall'articolo 111 del codice di procedura civile che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Il successivo articolo 7 dispone l'esonero e lo svincolo delle cauzioni prestande e prestate dai conservatori mentre le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 10, che sono rispettivamente di natura processuale e finanziaria e riflettono il già evidenziato aumento del ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari, non necessitano di alcun particolare commento.

Certo il testo legislativo al nostro esame comporta la soluzione assai limitata di alcuni tra i molteplici, onerosissimi e veramente drammatici problemi che afferiscono le conservatorie dei registri immobiliari.

Solo per *incidens*, ricordiamo a noi stessi lo stato di sfacelo di dette conservatorie, la scarsa possibilità di esplicitare il lavoro sempre crescente che le obera, la carenza di qualsiasi certezza nelle transazioni e nella stipula degli atti notarili per effetto delle disfunzioni che le caratterizzano, lo *stress* opprimente e

defatigante che ogni giorno affligge quanti operano dentro di esse e di esse devono servirsi, le deficienze di locali, strutture e strumenti meccanizzati, in materia di ammodernamento, di personale. È tutto un complesso di disagi, di carenze e di intasamenti che incide in misura assai rilevante sui diritti del cittadino che è posto nelle condizioni di non essere certo, di non essere garantito e interessato in operazioni di carattere immobiliare e corre l'alea di conseguenze di notevole entità, negative ed irreparabili. Oggi chi ha bisogno di procedere a visure ipotecarie, è soggetto a stancanti e prolungatissime attese e si affida alla sua buona stella; spesso rinuncia alle certificazioni perchè è difficile ottenerle, a volte, prima che maturi un anno dalla richiesta.

Attesi tali gravi inconvenienti, il legislatore non può ritardare oltre la definitiva e moderna regolamentazione della pubblicità immobiliare. Con questa considerazione, che vuole essere un'invocazione, concludo questo mio breve intervento esternando nello stesso tempo il voto favorevole del mio Gruppo al testo legislativo al nostro esame che, pur riguardando una piccola parte dell'immensa materia da regolamentare, costituisce tuttavia un puntello di ancoraggio per la disastrata barca e un passetto in avanti.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Stanzani Ghedini. Poichè non è presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Graziani. Ne ha facoltà.

* G R A Z I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che nella vigente normativa la figura dei conservatori dei registri immobiliari è una figura ibrida, per un verso dipendente dal Ministero delle finanze e per l'altro organo indiretto dello Stato per le funzioni civilistiche esercitate in nome proprio e con responsabilità diretta ed esclusiva, a garanzia delle quali è previsto il versamento di una cauzione.

Inoltre, come è stato testè rilevato, a differenza di quanto stabilisce per tutti gli altri dipendenti dello Stato l'articolo 28 della Costituzione — infatti per tutti gli altri dipendenti dello Stato è prevista una responsabilità per fatti dannosi in via concorrente e alternativa con lo Stato e solo per dolo o colpa grave — i conservatori dei registri immobiliari rispondono invece anche per fatti commessi per colpa lieve e posti in essere da dipendenti e da gerenti l'ufficio, in caso di assenza dei titolari. Questa particolare normativa era frutto dell'esigenza di vincolare a una rigorosa osservanza dei doveri e delle prescrizioni relative al proprio ufficio funzionari cui erano demandati compiti delicatissimi, quali quelli attinenti alla pubblicità degli atti notarili, pubblicità che è gravida di molteplici conseguenze.

Orbene, tale carico di responsabilità trovava una forma di compenso nella percezione di determinati emolumenti, ma, come è stato ricordato, la legge 15 novembre 1973, n. 734, concedendo un assegno perequativo, stabiliva l'onnicomprensività del trattamento economico e, sopprimendo ogni emolumento particolare, finiva per sopprimere anche gli emolumenti percepiti dai conservatori dei registri immobiliari e anzi stabiliva l'obbligo del versamento all'erario di tali emolumenti, talchè le pesanti responsabilità cui dovevano soggiacere i conservatori non trovavano più alcuna forma di compenso o di remunerazione.

Va al riguardo osservato che negli ultimi decenni è cresciuto moltissimo il numero degli atti notarili, come pure è aumentata la loro complessità e la loro importanza economica in relazione, ad esempio, alla crescita smisurata degli aggregati urbani, a tutta la convulsa vicenda relativa al regime e ai trasferimenti della proprietà dei suoli urbani e degli edifici e anche in relazione a nuovi adempimenti, stabiliti dalla legge urbanistica e dal nuovo diritto di famiglia. Ma, mentre cresceva la complessità del lavoro dei conservatori, le conservatorie subivano una sorta di degradazione per la vetustà dei metodi e delle attrezzature e per l'inadeguatezza stessa del personale. Tra l'altro, l'esodo per il pensionamento anticipato e il carico di responsabilità

hanno contribuito a rendere incompleto lo organico dei conservatori.

Ora, la legge in esame si pone il compito di cancellare una iniquità e cioè un anomalo carico di responsabilità. Questa legge infatti parifica la responsabilità dei conservatori a quella di tutti gli altri dipendenti dello Stato. Ma, mentre dichiaro il voto favorevole della mia parte politica per quel che riguarda questo disegno di legge, non posso sottacere — ricordo l'intervento in tal senso del relatore Tropeano fatto in Commissione — i rischi relativi ad una completa deresponsabilizzazione dei funzionari delle conservatorie dei registri immobiliari. A tal riguardo occorre, io credo, riprendere con urgenza in esame quei disegni di legge, a tutt'oggi accantonati, che prevedono un ammodernamento dei servizi di conservatoria attraverso la meccanizzazione con apparecchi elettronici (e anche con le opportune e necessarie modificazioni delle norme del codice civile che regolano questa delicatissima materia), meccanizzazione finora attuata soltanto in alcune conservatorie in via del tutto sperimentale.

Credo che qui stia la risposta; ossia è sul terreno dell'ammodernamento tecnico degli uffici e anche dell'aggiornamento della normativa che va cercata la più sicura garanzia di una rigorosa tutela dei diritti dei cittadini.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Sica. Ne ha facoltà.

S I C A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, svolgerò solo alcune considerazioni e quindi cercherò di limitare al massimo il tempo del mio intervento sulla pubblicità immobiliare e sulla disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari.

Questo ramo del Parlamento ha già avuto occasione, non molto tempo addietro, di occuparsi della situazione, invero assai critica, in cui versa oggi la maggior parte delle conservatorie dei registri immobiliari, in particolare quelle delle grandi città come Milano, Roma, Torino o Genova, nelle quali l'arretrato della trascrizione delle note nei registri ha assunto aspetti direi patologici. Non è qui il caso di stare a ripetere tali considerazioni, anche se non è possibile non rinnovare all'onorevole rappresentante del Governo la viva raccomandazione affinchè il Governo stesso esamini sollecitamente e con decisione tale situazione e predisponga tutti gli strumenti atti ad evitare che essa si cristallizzi, in considerazione dell'importanza sempre più incisiva che la pubblicità immobiliare assume oggi nei rapporti giuridici ed economici della nostra società.

In un convegno che si è tenuto recentemente a Verona, ad iniziativa dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di quella città, il professor Trabucchi, relatore sul tema « La pubblicità immobiliare, un sistema in evoluzione », rilevò esattamente che le forme giuridicamente predisposte per riconoscere efficacia alla circolazione dei beni immobili restano radicalmente impresse nella coscienza empirica della popolazione e che il sistema della pubblicità è naturalmente legato alle esigenze della sicurezza, sicurezza di poter godere del bene anche agli effetti della garanzia che esso può offrire per ottenere il credito e la sicurezza della circolazione, perchè il valore del bene aumenta appunto in relazione anche alla possibilità di commercializzazione e quindi di circolazione del bene stesso.

In una società articolata e pluralista come la nostra, in cui si accentua sempre più, nonostante la crisi economica che tutti riscontriamo essere pericolosamente presente, ma forse a maggior ragione proprio per la presenza di questa crisi, la dinamica fondiaria con un accentuarsi progressivo del trasferimento della proprietà immobiliare, segno questo evidente del progresso sociale in quanto la staticità immobiliare è una delle caratteristiche fondamentali delle società arretrate o socialmente poco progredite, la libera circolazione dei beni, è stato giustamente rilevato, può essere incrementata solo se la si garantisce col massimo grado di sicurezza degli acquisti.

Questa garanzia, per il nostro sistema giuridico di tutela dei diritti, è offerta dalla trascrizione, la quale, dice il Ferri, fotografa i trasferimenti di proprietà e li fissa nei

suoi registri, vere lastre fotografiche del dinamismo giuridico della proprietà fondiaria. Essa assicura la coesistenza del massimo di libertà col massimo di sicurezza, la coabitazione della libertà, rapidità ed efficacia delle convenzioni, con la tutela dei diritti. Perchè è appunto a questi due elementi della dinamica giuridica della proprietà, immobiliare in particolare, cui dobbiamo fare riferimento: la sicurezza, che è appunto libertà del rapporto giuridico e che non vuol significare la possibilità di soddisfare al massimo l'esigenza di conoscere dove sono i beni (l'aspetto cioè statico di tale rapporto: a quale patrimonio appartengono), e in quale direzione, se possiamo usare questa terminologia senza correre il rischio di vedere frainteso il suo esatto significato, essi nella loro circolazione vanno (lo aspetto cioè dinamico dello stesso rapporto: i trasferimenti, le garanzie o i vincoli).

Infatti uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo tenere presenti nel nostro ordinamento giuridico è che la trascrizione non è certo un negozio giuridico, nè l'elemento di un negozio giuridico, forse neanche un atto giuridico, anche se la dottrina sul tema mostra non poche perplessità e prospetta soluzioni diverse, mentre ha un'efficacia che dipende dalla sua materiale esecuzione e prescinde dalla conoscenza effettiva o presunta dei tempi, anche se la recente sentenza n. 76 dell'8 gennaio 1982 della suprema Corte di cassazione, affermando il principio della prevalenza della tutela della buona fede rispetto all'altro del *prior in tempore potius in iure* riferito al momento della data di trascrizione dell'atto, ha intaccato tale principio, onde sotto questo aspetto potrebbe inquadrarsi tra gli atti ad evento fisico, distinto quindi da quelli ad effetto psichico, secondo una sottile distinzione dovuta al Carnelutti. D'altro canto la trascrizione, nella sua pratica funzione è destinata a portare a conoscenza un qualche cosa di giuridicamente rilevante e protetto.

Non possiamo infatti dimenticare che nel nostro ordinamento positivo il trasferimento della proprietà si perfeziona con il consenso, a prescindere e dalla materiale dazione del possesso e dalla simbolica dazione dello stesso. Il principio di diritto romano per cui *traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis trasferuntur* (la proprietà si trasferisce in virtù del possesso e dell'usucapione non in virtù di semplici pattuizioni), cui faceva ancora cenno il Pothier, è stato completamente superato dalla moderna legislazione di numerosi paesi tra cui il nostro, per cui il negozio giuridico produce i suoi effetti fra le parti anche senza e prima della trascrizione; quest'ultima serve a segnalare, cioè a rendere pubblico, questo trasferimento già verificatosi, una tutela, cioè, dei terzi in senso lato, per cui trova giustificazione la collocazione delle norme che riflettono l'istituto nel libro VI, tutela dei diritti, del nostro codice civile, e la loro configurazione nella categoria delle norme di ordine pubblico in quanto, esattamente rileva il Ferri, accanto all'interesse dei privati esse tutelano l'interesse sociale alla sicurezza degli acquisti e delle garanzie reali.

Da questi princìpi generali deriva l'altro fissato dall'articolo 2675 del codice civile sulla responsabilità personale del conservatore dei registri immobiliari per i danni recati a terzi nell'esercizio delle sue funzioni.

Vengo così al contenuto del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Si è discusso molto in dottrina sulla configurazione giuridica del conservatore. Si è detto che era un privato incaricato di pubbliche funzioni, che era un organo della pubblica amministrazione, che era un funzionario pubblico investito di funzioni che possono farsi entrare (la definizione è dello Zanobini) nel concetto di amministrazione pubblica del diritto privato, in quella attività amministrativa cioè rivolta ad influire sui rapporti di diritto privato.

Perchè allora, dobbiamo chiedercelo, questa configurazione particolare del conservatore che, nonostante le sue pubbliche funzioni, risponde in proprio dei danni arrecati ai terzi senza che ci sia per questi la possibilità di compensare, anche in via sussidiaria, l'amministrazione dello Stato per il risarcimento dei danni? Non vi è dubbio che il principio discende dal fatto che

il conservatore era, fino all'entrata in vigore della legge n. 486 dell'8 agosto 1895, un semplice appaltatore, cioè un privato assuntore di pubbliche funzioni; è pur mutata la sua veste giuridica, ma è rimasto fermo qualcosa della precedente disciplina. È veramente difficile innovare profondamente negli istituti giuridici e l'accusa, troppe volte a cuor leggero fatta ai moderni legislatori, di fare leggi senza una visione d'insieme della tematica, si ritorce in qualche caso sui nostri predecessori.

Responsabilità non soltanto del conservatore, si badi bene (e vorrei che di questo il relatore tenesse conto), bensì anche dei suoi collaboratori, che, non dimentichiamolo, venivano prima nominati direttamente dal conservatore. Responsabilità derivanti dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, ricordato espressamente dal collega Di Lembo nella sua pregevole relazione e che (ed il fatto mi sembra strano e certamente pericoloso per tutte le implicazioni future) non viene espressamente abrogato dal disegno di legge al nostro esame, mentre all'articolo 2 dello stesso vengono espressamente abrogati gli articoli 2675 (responsabilità del conservatore) e 2682 (sanzioni contro il conservtaore) del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione.

Un altro rilievo vorrei fare, avviandomi alla conclusione del mio intervento. L'articolo 5 del disegno di legge prevede che dopo l'articolo 232 delle disposizioni di attuazione sia aggiunto il seguente articolo 232-*bis*: « A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti ». Si fissa, cioè, il principio che a decorrere non dalla data di entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando e che ci predisponiamo ad approvare, ma dalla data del 25 novembre 1973, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, la responsabilità per i danni provocati dai conservatori è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, facendo salvi soltanto i rapporti già definiti o comunque esauriti. Si dimentica che vi è stata tutta una serie lunga, forse lunghissima, di giudizi instaurati dopo la detta data e che sono stati definiti con sentenza o transatti a spese dei conservatori, senza che questi avessero più percepito la particolare indennità che era stata loro corrisposta proprio per il rischio che essi assumevano ai sensi dell'articolo 2675 del codice civile.

È noto che è pendente il ricorso alla Corte costituzionale per l'illegittimità della norma contenuta nell'articolo 15 della citata legge n. 734 del 1973 e che sono tuttora pendenti numerosi giudizi iniziati dai conservatori nei confronti della pubblica amministrazione per la rivalsa di quanto eventualmente a loro pagato per il risarcimento dei danni.

Che cosa succederà di questi giudizi? La dizione dell'articolo 5 del disegno di legge mi sembra ambigua e, comunque, incompleta. Il dire che per i rapporti definiti o esauriti comunque fino all'entrata in vigore della legge (ma questo non è detto) resta ferma la responsabilità dei conservatori e non trova, quindi, applicazione il principio della responsabilità civile della pubblica amministrazione senza che vi sia una norma transitoria per la disciplina di tali rapporti implica, a mio modesto avviso, in primo luogo la necessità che sia mantenuta, per tale periodo, l'indennità speciale, prevista dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, a favore dei conservatori e del personale di collaborazione (quando si considera che l'onere derivante da tale pagamento non sarebbe forse superiore globalmente ai 200 milioni e si pensa alla benemerita attività svolta da questa categoria di funzionari dello Stato, varrebbe forse la pena di accettare tale principio) e inoltre, in linea subordinata, il diritto di rivalsa per i predetti per tutte le somme eventualmente pagate, avendosi altrimenti un illecito arricchimento a favore della pubblica amministrazione.

A questi princìpi si ispira l'emendamento presentato (credo che vi sia un errore di stampa nel testo presentato all'esame dell'Assemblea), insieme al collega Jannelli e ad altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Senatore Sica, l'emendamento sarà trasformato, così mi è stato preannunciato, in un ordine del giorno.

S I C A . Ne prendo atto, signor Presidente. Infatti, volevo invitare il senatore Jannelli a ritirare il nostro emendamento per consentire all'Assemblea di approvare il disegno di legge nel testo predisposto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, trasformandolo, appunto, in un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo a predisporre, eventualmente, un disegno di legge che tenga presenti queste giuste istanze della categoria dei conservatori dei registri immobiliari.

Queste sono le brevi considerazioni — ma direi piuttosto una meditazione ad alta voce — che ho voluto fare sul disegno di legge al nostro esame con qualche annotazione che rimetto al parere e al giudizio del relatore con l'augurio, comunque, che esso possa essere al più presto approvato, al fine di risolvere un'annosa questione che ha negli ultimi anni creato non pochi problemi in un settore della pubblica amministrazione che merita tutta la nostra solidarietà. Annunzio, con questo, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che da parte del senatore Jannelli è stato presentato un ordine del giorno sostitutivo del seguente emendamento da lui precedentemente proposto:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Fino al 25 novembre 1973 ai conservatori dei registri immobiliari spettano gli emolumenti ed i diritti previsti dalla legge 25 giugno 1943, n. 540 ».

5. 1 JANNELLI, BARSACCHI, SICA, NOCI, FINESSI, FOSSA, LEPRE, MASCIADRI

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Il Senato,

considerato che le norme del disegno di legge, che prevede la disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari, hanno effetto retroattivo;

ritenuto che nel periodo ricompreso tra il 25 novembre 1973 e la data di entrata in vigore della nuova legge non risulta sufficientemente chiarita la posizione dei conservatori dei registri immobiliari in ordine alla percezione degli emolumenti loro riconosciuti dalla legge n. 540 del 1943;

considerato che sul punto in questi ultimi anni è stata investita più volte l'Autorità Giudiziaria e che attualmente sono pendenti alcuni ricorsi presso la Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale concernenti proprio la vicenda;

invita il Governo a prendere in attento esame la situazione dei conservatori dei registri immobiliari nel periodo già indicato e ad adottare opportuni provvedimenti, anche di carattere legislativo.

9 - 181/B - 1

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Molto brevemente in quanto l'ordine del giorno mi sembra abbastanza chiaro; d'altra parte, le ragioni per le quali quest'ordine del giorno è stato presentato sono già state illustrate un momento fa dal senatore Sica; io mi rifaccio interamente a quanto detto dal collega nell'ultima parte del suo intervento e prego il Governo e il relatore di voler esaminare quest'ordine del giorno con la massima benevolenza.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

D I L E M B O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta e mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dal collega Jannelli.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, credo di essere esentato dal dover fare una replica. Questo provvedimento ha avuto un lungo *iter,* il Senato lo ha già esaminato e credo che in quella sede sia già stata fatta, come si rileva dai verbali, una approfondita discussione. Ritorna oggi in Senato e credo sia urgente che abbia qui la sua conclusione.

D'altra parte, il dibattito che stasera si è svolto mi pare sia stato ampio e abbia illustrato da un lato l'unanimità degli intenti di tutto il Senato e dall'altro la ripetizione delle ragioni di fondo che giustificano l'urgenza da me denunciata.

Accolgo l'ordine del giorno del senatore Jannelli e condivido l'opportunità che l'emendamento 5. 1 sia stato trasformato, appunto, in un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Jannelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

J A N N E L L I . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente comma:

«In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonchè di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 2.

Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 3.

L'articolo 2676 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2676. – *Diversità tra registri, copie e certificati.* — Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 4.

L'articolo 2834 del codice civile è sostituito dal seguente articolo:

« 2834. - *Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente.* — Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 5 approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato il primo comma dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 5.

Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile è inserito il seguente articolo:

« 232-*bis*. — A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6, approvato dalla Camera dei deputati, che ha modificato il secondo comma dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 6.

Il Ministero delle finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilità senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7, approvato dalla Camera dei deputati, che ha modificato il terzo comma dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 7.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 8.

È abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540. Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9, approvato dalla Camera dei deputati, che ha modificato l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 9.

Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari è stabilito in numero 122 unità, compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla Tabella VI, Quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10, approvato dalla Camera dei deputati, che ha modificato l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

PRESIDENTE. L'interrogazione n. 3 - 02160, dei senatori Gherbez e Bacicchi, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 6ª Commissione permanente, sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

MITTERDORFER, *segretario*:

CHIAROMONTE, GIOVANNETTI, PINNA, BACICCHI, BONDI, MILANI Giorgio, POLLIDORO, ROMEO, URBANI. — Il Senato,

premesso che l'articolo 14 della legge n. 268 del 24 giugno 1974 prevede la realizzazione in Sardegna di una moderna base mineraria, metallurgica e manifatturiera di minerali non ferrosi;

tenuto conto che lo Stato dispone di un'adeguata strumentazione pubblica in

grado di attuare il presupposto della richiamata legge con le aziende operanti nell'Isola e facenti capo all'ENI e all'EFIM;

considerata l'esistenza di adeguate risorse minerarie di carbone, piombo, zinco, fluorite, barite e bauxite messe in evidenza dalle ricerche effettuate ed in corso;

tenuto conto degli impegni più volte affermati con i diversi piani e programmi persino sottoposti all'approvazione degli organi della programmazione e dello stesso Parlamento;

constatato che gli impegni solennemente assunti nella Conferenza delle Partecipazioni statali svoltasi a Cala Gonone (Dorgali) nello scorso mese di novembre 1982 sono rimessi in discussione;

preoccupato per le notizie che circolano in Sardegna su una revisione dei programmi delle aziende a partecipazione statale,

impegna il Governo:

1) a precisare il proprio orientamento in ordine al citato disposto dell'articolo 14 della legge n. 268;

2) a mantenere e ad accelerare i programmi relativi all'estrazione del carbone del Sulcis, a predisporre l'utilizzo di quel carbone nelle centrali Enel ed a definire il programma della gasificazione del combustibile;

3) a disporre i necessari finanziamenti per la realizzazione nell'area di Porto Vesme di una moderna ed avanzata metallurgia dei minerali di piombo e zinco da alimentare anche con i minerali estratti nell'Isola;

4) ad operare per lo sviluppo della metallurgia dell'alluminio con la realizzazione in Sardegna di un moderno centro di ricerca come da impegno assunto, a disporre la trasformazione di parte del metallo prodotto nell'Isola negli impianti di seconde lavorazioni in concorso con imprenditori privati isolani, a definire, in concorso con la EMSA, l'EFIM e la COMIT, un piano di valorizzazione della bauxite di Olmedo ed a realizzare le possibili economie nella produzione dell'alluminio con l'impiego del carbone Sulcis nelle centrali di Porto Vesme.

(1 - 00069)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle interregazioni pervenute alla Presidenza.

MITTERDORFER, *segretario*:

BUSSETI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali concrete iniziative il Ministro intenda assumere al fine di conseguire univoca e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella recente legge n. 821 dell'8 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312), concernenti interventi a favore delle aziende agricole di Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata colpite dai danni della siccità.

Sta di fatto che quasi tutti gli istituti bancari operanti nel settore del credito agrario rifiutano il rinnovo dei ratei a scadenza successiva al 31 dicembre 1982, giacchè l'articolo 2 della citata legge n. 821 — secondo codesta restrittiva interpretazione — limiterebbe il diritto al rinnovo alle sole scadenze verificantisi nell'anno e cioè nel 1982.

Per vero l'equivoco è stato non poco alimentato dalla infelice circolare ministeriale n. 89 del 19 novembre 1982.

È appena il caso di osservare che l'assurda ricordata interpretazione confligge con tutto lo spirito della legge; decisivi riscontri si possono ricavare dalla lettura degli atti preparatori.

La questione è oggettivamente urgente, sicchè in tali sensi si prega di provvedere.

(3 - 02300)

CALICE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Considerato che:

a) nel corso di questo anno 1983 dovrebbe entrare in funzione — secondo gli impegni assunti dall'Azienda delle ferrovie dello Stato in varie e diverse circostanze — l'officina per grandi riparazioni ferroviarie situata a San Nicola di Melfi;

b) la conclusione dei lavori e l'operatività dell'officina (unica in questo stadio, delle tre a suo tempo programmate) sono

anche il risultato di una vigile attenzione manifestata da comitati di disoccupati oltre che da forze sindacali e politiche;

c) in varie circostanze si è assicurato — da parte del Governo — che a regime l'occupazione diretta nell'officina sarebbe stata di circa 600 addetti e che — a tal fine — nella zona e nella regione si sono organizzati corsi professionali per la formazione dei profili richiesti dall'azienda,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quale sarà l'occupazione diretta e indotta dal funzionamento a regime dell'officina di San Nicola;

b) per quale ragione si sono indetti concorsi per soli 80 posti e quali sono i tempi per l'indizione dei concorsi relativi agli altri previsti posti e per quali profili professionali;

c) quante sono — allo stato — le domande presentate e quali garanzie offre, di oggettiva valutazione, il solo previsto colloquio;

d) come intende il Ministro corrispondere alle diffuse e organizzate aspettative di garantire ai disoccupati della zona e della regione una possibilità di lavoro nell'officina;

e) quali rapporti — a tal fine — intende stabilire con la Regione Basilicata.

(3 - 02301)

CALICE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Considerati i tempi della cura GEPI a cui sono state assoggettate le imprese « Ondulato lucano » di Avigliano e « Cartiera di Venosa » (ambedue in provincia di Potenza), l'interrogante chiede di conoscere:

a) i costi rispettivi dell'intervento, analiticamente distinti fra operazioni di rilievo, di costituzioni societarie, di cassa integrazione, di apporto di capitale;

b) le ragioni — a parere della GEPI — del mancato risanamento e riavvio della produzione;

c) i progetti e i *partners* della GEPI nell'operazione di risanamento dell'« Ondulato »;

d) le ragioni dell'indecisione e della mobilità di proposte e di scelte imprenditoriali relative alla « Cartiera di Venosa »;

e) i tempi umani — e non keynesiani — di assunzione di decisioni definitive, in qualunque senso previste dalla legge, da parte della GEPI.

(3 - 02302)

PINTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali interventi ritiene di dover disporre per accertare le motivazioni e le responsabilità dell'attentato, con colpi di arma da fuoco, subìto nella serata del giorno 12 gennaio 1983 dal professor Costabile Maurano, segretario della sezione del Partito repubblicano di Castellabate e capolista nella lista repubblicana per le elezioni amministrative del comune di Castellabate che si terranno domenica 16 gennaio.

Il professor Maurano, nel corso di un comizio tenuto nella piazza di Castellabate insieme con l'onorevole Biasini, della Direzione nazionale del partito, aveva denunziato gravi responsabilità amministrative della decorsa amministrazione comunale ed aveva assunto impegno di fornire prove concrete prima delle elezioni.

L'interrogante ritiene che si tratti di un attentato di una particolare gravità e che pertanto è necessario un intervento particolare.

(3 - 02303)

TOLOMELLI, MARGOTTO, TALASSI GIORGI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia che nella base operativa di Poggio Renatico (Ferrara) all'interno di alcuni ambienti di lavoro viene fatto largo uso di materiale d'amianto, sostanza, com'è largamente noto, altamente cancerogena;

se gli organi di rappresentanza hanno sollevato il problema e, in tal caso, quale risposta è stata data e quali iniziative il Ministro intende intraprendere per tutelare l'integrità fisica di quella parte di personale che, per ragioni professionali, è più esposta ai rischi cui si è fatto riferimento.

(3 - 02304)

TOLOMELLI, MARGOTTO, GATTI, MARTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere in base a quali considerazioni è stato indetto il nuovo concorso per 24 posti di commissari di leva (vedi supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1982) con gli stessi criteri del precedente, duramente criticati dalla Commissione difesa del Senato e che hanno dato risultati negativi.

È il caso di ricordare come 28 vincitori del concorso su 37 sono risultati essere ufficiali, i cui meriti sono fuori discussione, ma già in quiescenza, ai quali viene così ricostruita la carriera economica, sia pure per pochi anni, il tempo di inserirsi nel nuovo ruolo; e questo nello stesso momento che vengono inviati in ausiliaria ufficiali più giovani, in buona parte già facenti funzioni di commissari di leva, quindi di grande esperienza, e nel momento stesso che dal concorso, sempre a causa dei criteri adottati, hanno finito per essere esclusi ufficiali sui quarant'anni, i quali per prepararsi ad esso avevano conseguito, a prezzo di sacrifici, la laurea più confacente alla funzione di commissari di leva.

La decisione del nuovo concorso sulla base dei vecchi criteri si presenta inoltre come una oggettiva sfida al Parlamento ove si consideri che già un suo ramo, il Senato, ha approvato una legge che stabilisce, fra l'altro, nuove norme per la selezione dei commissari di leva e quindi per i concorsi, legge che la Camera dei deputati si appresta ad approvare.

Gli interroganti chiedono pertanto al Ministro se non ravvisi l'urgenza di un intervento che, oltre a sospendere il concorso preannunciato in attesa dell'approvazione della nuova legge, dia il segno di una più rigorosa gestione del governo del personale.

(3 - 02305)

PECCHIOLI, TOLOMELLI, BOLDRINI, MILANI Armelino, CORALLO, GATTI, MARGOTTO, MARTINO, PINNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere che informi il Parlamento sui risultati della sua recente visita in Libano, con particolare riferimento:

1) alle condizioni di vita e di servizio dei militari italiani e ai problemi che devono affrontare, anche in ordine alle denunce comparse su alcuni giornali;

2) ai problemi connessi ad un eventuale aumento dei contingenti della forza di pace che, secondo le dichiarazioni che organi di informazione hanno attribuito al Ministro, porterebbe i reparti italiani a livello di una brigata. È convinzione degli interroganti che una eventuale decisione del genere, per le implicazioni politiche e militari che comporta, debba essere preventivamente sottoposta dal Governo al Parlamento;

3) al modo come il Ministro intende fare fronte ai problemi dell'avvicendamento delle truppe italiane della forza di pace e dell'eventuale aumento degli effettivi, se cioè intende mantenere fermo l'orientamento attuale di attingere il contingente da militari volontari evitando di coinvolgere i giovani del servizio di leva se non per loro richiesta.

(3 - 02306)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che con decreto interministeriale del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del 23 giugno 1981, n. 2/637, sono stati stabiliti i criteri di riparto e di utilizzazione delle somme dovute ai comuni di confine a titolo di compensazione finanziaria, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, che approvava l'accordo relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera;

che successivamente è incominciato l'accreditamento dei fondi ai destinatari — comuni, comunità montane e regioni — secondo i criteri di riparto stabiliti dal decreto sopra richiamato;

che nei confronti della comunità montana di Valtellina e della comunità montana di Valchiavenna (Sondrio) tale accredito non è stato fino ad ora effettuato perchè le stesse dispongono di fondi accreditati dalla Regione Lombardia ai sensi della legge regionale 19 giugno 1980, n. 61, destinati a inve-

stimenti specifici, come pure gli interessi che matureranno sui fondi stessi;

che ancora recentemente il presidente della Giunta regionale, con lettera del 29 dicembre 1982, ha ribadito ai presidenti delle due comunità montane che qualsiasi utilizzazione per interventi diversi di fondi messi a disposizione ai sensi della legge regionale n. 61 del 19 giugno 1980 sarebbe da considerarsi illegittima,

l'interrogante chiede che vengano messi a disposizione delle due comunità montane i fondi di loro spettanza, ammontanti a lire 1.647.571.375 (comunità montana della Valtellina) e a lire 404.290.045 (comunità montana della Valchiavenna), da anni ormai giacenti presso il Tesoro centrale, immediatamente spendibili sulla base di programmi già approvati.

(4 - 03480)

BELLINZONA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che la *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 27 agosto 1979 pubblicava il decreto ministeriale n. 3965 concernente un pubblico concorso compartimentale (Lombardia) a 210 posti di fattorino in prova, l'interrogante chiede di conoscere:

a) il numero dei partecipanti;

b) il numero dei vincitori e degli assunti;

c) il periodo della loro assunzione.

(4 - 03481)

TANGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Esaminate le esigenze dei trasporti di merce per ferrovia nell'area di Benevento;

dato atto, in particolare, che nel piano regolatore generale dell'area di sviluppo industriale di Benevento sono previsti e realizzati due agglomerati industriali — Benevento (Ponte Valentino) e Ponte-Torrecuso — e che nella località Olivola sono previsti gli agglomerati del piano degli insediamenti produttivi del comune di Benevento;

considerate la necessità e l'urgenza della realizzazione di scali merce al servizio degli insediamenti industriali predetti, atteso l'alto costo dei trasporti su strada e il loro incisivo peso sui costi dei prodotti;

rilevato che le aziende già operanti nelle citate zone hanno anche un mercato estero di notevole volume, tale da richiedere una previsione di servizio di diverse migliaia di vagoni per anno;

considerato che nei progetti del Ministero è compreso il raddoppio con il potenziamento della linea ferroviaria Caserta-Foggia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di disporre con urgenza per l'inserimento nelle citate previsioni progettuali dell'ampliamento e della realizzazione di scali merce negli agglomerati industriali di Benevento-Ponte Valentino, Ponte-Torrecuso e Benevento-Olivola.

(4 - 03482)

DELLA BRIOTTA, SPANO, DA ROIT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Ministro ritenga opportuno che:

1) essendo il termine della presentazione degli elaborati per la « Giornata europea della scuola » da parte degli studenti non posteriore in genere al 31 gennaio, i temi su cui ogni anno tali scritti dovranno vertere vengano comunicati ai Provveditorati agli studi e agli insegnanti appena all'inizio dell'anno scolastico, e non, come attualmente, poco prima, di fatto, delle vacanze natalizie, con la conseguenza che nè docenti nè discenti possono attuare una preparazione se non estremamente sommaria e superficiale, quando non manca il tempo anche per questa;

2) i risultati della « Giornata » e i nomi dei vincitori vengano portati a conoscenza dei Provveditorati e, tramite loro, degli insegnanti e quindi delle scolaresche, in modo da evitare che, come accade oggi, chi ha partecipato alla « Giornata » resti poi interamente all'oscuro sugli esiti ed i risultati di questa e sui nomi dei vincitori.

Per sapere, infine, se il Ministro intenda impartire precise direttive — e quali — per conseguire pienamente le finalità sopra indicate.

(4 - 03483)

FILETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che l'indennità di contingenza istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, è stata ritenuta assoggettata all'IRPEF mediante ritenuta alla fonte nonostante che ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, lettera C, di detta legge fosse esclusa da ritenute erariali e non concorresse a formare il reddito complessivo ai fini dell'abolita imposta complementare;

ritenuto:

che tale assoggettabilità è stata confermata dalla Direzione generale imposte dirette con circolare n. 42 del 22 dicembre 1980 sotto il riflesso che la predetta indennità, per il combinato disposto dell'articolo 46, primo comma, e dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, rientrerebbe nella nozione di reddito di lavoro dipendente al pari degli stipendi, dei salari e dei compensi accessori e che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 avrebbe abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1974 tutte le precedenti esenzioni ed agevolazioni tributarie;

che la dianzi richiamata risoluzione ministeriale appare erronea ed inaccettabile atteso che la citata norma prevista dall'articolo 1 della legge n. 324 del 1959 costituisce un'esclusione e non una esenzione od una agevolazione tributaria onde non può considerarsi abrogata dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

che in quest'ultimo senso si è pronunciata la Commissione tributaria di primo grado di Rimini con la decisione del 6 marzo 1982, con la quale ha conseguentemente disposto il rimborso delle ritenute erroneamente operate ai fini dell'IRPEF sulla predetta indennità di contingenza,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di impartire disposizioni ai competenti uffici tributari al fine di considerare non assoggettata all'IRPEF l'indennità di contingenza istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, e di procedere ai conseguenti rimborsi delle ritenute indebitamente operate in favore dei contribuenti aventi diritto.

(4 - 03484)

COLELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrisponde al vero che ditte industriali non possono esportare o addirittura corrispondere i tributi erariali per carenza di personale degli UTIF e, in tal caso, quali urgentissimi provvedimenti si intendono adottare per porre termine al deterioramento e alla penalizzazione di servizi di precipua importanza che debbono invece essere potenziati e resi il più possibile efficienti.

(4 - 03485)

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni da anni non si è riusciti a completare la strada di circonvallazione di Salerno, con gravi conseguenze ai fini del traffico sempre più congestionato della città, e quali urgenti misure si intendono adottare per aprire alla circolazione detta strada, ultimando i tratti incompiuti.

(4 - 03486)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 18 gennaio 1983

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 14 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari